

# DOCUMENTO DI AMMISSIONE

relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del  
Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni

di

**GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.**

**FEDON** 1919

*Nominated Adviser e Specialista*

**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**



**BANCA FINNAT**

---

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

**Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del presente documento.**

Né il presente documento né l'operazione descritta nel presente documento costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari così come definita dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, e, pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento (CE) 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, come successivamente modificato e integrato.

---

[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]



10.2	CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA E DEGLI ALTI DIRIGENTI.....	54
10.3	EVENTUALI ACCORDI O INTESI CON I PRINCIPALI AZIONISTI, CLIENTI, FORNITORI DELL'EMITTENTE O ALTRI ACCORDI.....	55
10.4	EVENTUALI RESTRIZIONI A CEDERE E TRASFERIRE LE AZIONI DELL'EMITTENTE POSSEDUTE DA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DA PRINCIPALI DIRIGENTI DELL'EMITTENTE.....	55
<b>SEZIONE I, CAPITOLO XI - PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>56</b>
11.1	DURATA DELLA CARICA .....	56
11.2	CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI CON GLI AMMINISTRATORI CHE PREVEDONO UN'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO .....	56
11.3	DICHIARAZIONE CIRCA L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO .....	56
<b>SEZIONE I, CAPITOLO XII - DIPENDENTI</b>		<b>57</b>
12.1	DIPENDENTI .....	57
12.2	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E <i>STOCK OPTION</i> .....	57
12.3	DESCRIZIONE DI EVENTUALI ACCORDI DI PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL CAPITALE DELL'EMITTENTE .....	58
<b>SEZIONE I, CAPITOLO XIII - PRINCIPALI AZIONISTI</b>		<b>59</b>
13.1	I PRINCIPALI AZIONISTI .....	59
13.2	PARTICOLARI DIRITTI DI VOTO DI CUI SONO TITOLARI I PRINCIPALI AZIONISTI .....	59
13.3	SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULL'EMITTENTE.....	59
13.4	ACCORDI CHE POSSONO DETERMINARE UNA VARIAZIONE DELL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE.....	59
<b>SEZIONE I, CAPITOLO XIV - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b>		<b>60</b>
<b>SEZIONE I, CAPITOLO XV - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>		<b>65</b>
15.1	CAPITALE AZIONARIO.....	65
15.2	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.....	65
<b>SEZIONE I, CAPITOLO XVI - CONTRATTI IMPORTANTI</b>		<b>73</b>
16.1	CONTRATTI DI FINANZIAMENTO .....	73
16.2	GARANZIE .....	75
16.3	ACCORDO QUADRO PER LA DISCIPLINA DI CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI <i>OVER THE COUNTER</i> SOTTOSCRITTO DALL'EMITTENTE E UNICREDIT S.P.A. IN DATA 25 LUGLIO 2014.....	76
16.4	CONTRATTI DI <i>FACTORING</i> .....	76
16.5	CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO.....	77
16.6	CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA SOTTOSCRITTO DALL'EMITTENTE E MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A. IN DATA 19 FEBBRAIO 2009 .....	79
16.7	ALTRI CONTRATTI .....	79
<b>SEZIONE I, CAPITOLO XVII - INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI</b>		<b>80</b>
17.1	RELAZIONI DI ESPERTI.....	80
17.2	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI .....	80

<b>SEZIONE I, CAPITOLO XVIII - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI.....</b>	<b>81</b>
<b>SEZIONE II, CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI.....</b>	<b>83</b>
1.1 PERSONE RESPONSABILI .....	83
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	83
<b>SEZIONE II, CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO.....</b>	<b>84</b>
<b>SEZIONE II, CAPITOLO III - INFORMAZIONI ESSENZIALI .....</b>	<b>85</b>
3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE.....	85
3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	85
<b>SEZIONE II, CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE .....</b>	<b>86</b>
4.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI.....	86
4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI SONO STATE EMESSE .....	86
4.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI.....	86
4.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI.....	86
4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO .....	86
4.6 DELIBERE E AUTORIZZAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE AZIONI SONO STATE EMESSE .....	87
4.7 DATA DI EMISSIONE DELLE AZIONI.....	87
4.8 LIMITAZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI.....	87
4.9 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	87
4.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL'EMITTENTE NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO .....	87
4.11 REGIME FISCALE .....	87
4.11.1 DEFINIZIONI.....	88
<b>SEZIONE II, CAPITOLO V - POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA.....</b>	<b>101</b>
5.1 AZIONISTI VENDITORI.....	101
5.2 ACCORDI DI <i>LOCK-UP</i> .....	101
5.3 ACCORDI DI <i>LOCK-IN</i> PER NUOVI <i>BUSINESS</i> .....	101
<b>SEZIONE II, CAPITOLO VI - SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI SU AIM ITALIA .....</b>	<b>102</b>
6.1 PROVENTI NETTI TOTALI E UNA STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI SU AIM ITALIA.....	102
<b>SEZIONE II, CAPITOLO VII - DILUIZIONE.....</b>	<b>103</b>
7.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DALL'OFFERTA.....	103
7.2 INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DESTINATA AGLI ATTUALI AZIONISTI .....	103
<b>SEZIONE II, CAPITOLO VIII - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....</b>	<b>104</b>
8.1 SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE.....	104
8.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE.....	104

8.3	PARERI O RELAZIONI DEGLI ESPERTI .....	104
8.4	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI .....	104
8.5	LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE .....	104
8.6	DOCUMENTAZIONE INCORPORATA MEDIANTE RIFERIMENTO .....	104
<b>ALLEGATI</b>	<b>.....</b>	<b>105</b>

## AVVERTENZA

Il presente documento è un documento di ammissione su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, un sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., ed è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari così come definita dal TUF e, pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento (CE) 809/2004. La pubblicazione del presente documento non deve essere autorizzata da Consob ai sensi della Direttiva 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il Regolamento Consob.

Il presente documento non è destinato ad essere pubblicato o distribuito nei paesi in cui sia richiesta una specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili.

Le Azioni dell'Emittente non sono state e non saranno registrate - e pertanto non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente - nei paesi in cui sia richiesta una specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti d'America o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Le Azioni non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America né potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti d'America, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

Le Azioni dell'Emittente sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato NYSE Euronext Parigi, Compartimento C.

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli azionisti e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

## DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

<b>AIM Italia</b>	Il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Azioni</b>	Le azioni ordinarie dell'Emittente del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Cambiamento Sostanziale</b>	Il raggiungimento o il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza, così come richiamata dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
<b>Collegio Sindacale</b>	Il collegio sindacale dell'Emittente.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il consiglio di amministrazione dell'Emittente.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
<b>Data del Documento di Ammissione</b>	La data di invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione avvenuta in data 11 dicembre 2014 da parte dell'Emittente, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione.
<b>Data di Ammissione</b>	La data di decorrenza dell'ammissione delle Azioni su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
<b>Direttiva 2003/71/CE</b>	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come modificata dalla Direttiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.
<b>Documento di Ammissione</b>	Il presente documento di ammissione.
<b>Emittente, Fedon o la Società</b>	Giorgio Fedon & Figli S.p.A., con sede legale in Domegge di Cadore (BL), Via dell'Occhiale, 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno 00193820255.
<b>Gruppo Fedon o Gruppo</b>	Fedon e le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla Data del Documento di Ammissione.
<b>IFRS o Principi Contabili Internazionali</b>	Tutti gli "International Financial Reporting Standards" che comprendono tutti gli "International Accounting Standards" (IAS), tutti gli "International Financial Reporting Standards" (IFRS) e tutte le interpretazioni dell' "International Financial Reporting Interpretations Committee" (IFRIC), precedentemente denominato "Standing Interpretations Committee" (SIC), adottati dall'Unione Europea.

---

<b>Intermediari Autorizzati</b>	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Nominated Adviser o Nomad o Banca Finnat</b>	Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza del Gesù, 49, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00168220069, iscritta all'albo delle banche al numero 5557.
<b>Regolamento (CE) 809/2004</b>	Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, come modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione del 30 marzo 2012 e dal Regolamento Delegato (UE) n. 862/2012 della Commissione del 4 giugno 2012.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall'assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 29 aprile 2005, approvato da Consob con delibera n. 15101 del 5 luglio 2005, come successivamente modificato ed integrato e in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Regolamento Consob</b>	Il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ed in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Regolamento Emittenti AIM</b>	Il regolamento emittenti AIM Italia approvato da Borsa Italiana e in vigore alla Data del Documento di Ammissione
<b>Regolamento Intermediari</b>	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli intermediari, approvato da Consob con delibera n. 16190 in data 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Regolamento Nominated Adviser o Regolamento Nomad</b>	Il regolamento <i>Nominated Advisers</i> dell'AIM Italia approvato da Borsa Italiana e in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Società di Revisione</b>	Mazars S.p.A., con sede legale in Milano, Corso di Porta Vigentina, 35, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03099110177.
<b>Statuto Sociale o Statuto</b>	Lo statuto sociale di Fedon vigente alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Testo Unico o TUF</b>	Il D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato e in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Tuir</b>	Il D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917.

---

## GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini tecnici utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

<b>Astucci o portaocchiale</b>	Indica indifferentemente un contenitore di occhiali.
<b>BU o Business Unit</b>	Indica una struttura organizzativa all'interno del Gruppo che svolge una specifica attività commerciale, caratterizzata da un insieme di prodotti, un proprio assetto distributivo, una propria organizzazione di vendita, un proprio sistema di <i>reporting</i> ; la BU può raggruppare parti di organizzazioni dislocate presso differenti società all'interno del perimetro del Gruppo
<b>Corner Fedon 1919 o Corner 1919</b>	Indica installazioni permanenti, all'interno di punti vendita di terzi, di arredi recanti i prodotti del Gruppo contraddistinti dal marchio Fedon 1919.
<b>DOS</b>	Il termine è usato nel testo per indicare i Negozi Fedon 1919 o i Negozi 1919 gestiti direttamente dall'Emittente o dalle sue controllate.
<b>Fedon 1919</b>	È il marchio di proprietà dell'Emittente utilizzato prevalentemente sui prodotti di pelletteria; i prodotti a marchio Fedon 1919 sono venduti dalla omonima BU, BU Fedon 1919.
<b>Luxury packaging</b>	Indica contenitori realizzati in materiali pregiati, quali pelle bovina, pelle di pitone o pelle di coccodrillo e/o decorati con pietre, strass, placchette recanti il logo destinati a contenere prodotti di lusso, quali orologi, gioielli, penne, bottiglie di pregio e anche occhiali di lusso.
<b>Margine lordo</b>	Rappresenta la differenza tra i Ricavi netti (ovvero al netto di tasse, sconti e resi) e i Costi variabili del prodotto, comprendenti Costi delle materie prime e dei componenti, Costi di manodopera diretta, Costi di trasporto, Costi di imballaggio, Dazi e oneri doganali; il Margine lordo può essere riferito ad un singolo prodotto o alle vendite di ciascuna BU.
<b>Negozi Fedon 1919 o Negozi 1919</b>	Indica i negozi monomarca direttamente gestiti dall'Emittente o dalle sue controllate o a negozi monomarca gestiti da terzi con accordi di <i>franchising</i> o, più genericamente, di <i>partnership</i> .
<b>OEM o Original Equipment Manufactured</b>	Indica la fornitura di prodotti a produttori che li utilizzano come componenti della loro produzione; nel caso specifico, i prodotti sono astucci per occhiali e teline per la pulizia delle lenti.
<b>Retail</b>	Indica l'attività di vendita al dettaglio operata dal Gruppo all'interno dei Negozi Fedon 1919 oppure dei Negozi 1919 o ancora dei <i>corner</i> Fedon 1919 e dei Corner 1919.
<b>Wholesale</b>	Indica il canale distributivo degli operatori terzi di cui il Gruppo si avvale, i quali a loro volta operano con proprie strutture di vendita su un determinato territorio. Sono inclusi, a titolo esemplificativo distributori, grossisti, stockisti, negozi di ottica o di pelletteria di proprietà di terzi esclusi quelli indicati nel paragrafo Retail, gruppi d'acquisto dell'ottica o della pelletteria, etc.

## SEZIONE I

## **SEZIONE I, CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

L'Emittente si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel Documento di Ammissione.

### **1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza nella redazione del Documento di Ammissione, le informazioni contenute nel medesimo Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## **SEZIONE I, CAPITOLO II - REVISORI LEGALI DEI CONTI**

### **2.1 REVISORI LEGALI DEI CONTI DELL'EMITTENTE**

La società incaricata della revisione legale dei conti dell'Emittente è Mazars S.p.A., con sede legale in Milano, Corso di Porta Vigentina, 35, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03099110177, iscritta al n. 41306 con D.M. del 12 aprile 1995 G.U. n. 31-*bis* del 21 aprile 1995 del Registro dei revisori legali.

Con delibera del 18 luglio 2008, l'Assemblea degli azionisti dell'Emittente ha approvato il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione Mazars S.p.A. per la revisione legale dei bilanci civilistico e consolidato redatti secondo gli IFRS per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016.

L'incarico per la revisione legale prevede la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativo agli esercizi 2008-2016 e la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate relative a ciascuno dei periodi infrannuali di riferimento.

Tale incarico prevede, altresì, il rilascio da parte della Società di Revisione di un giudizio su ciascun bilancio (di esercizio e consolidato) della Società e su ciascuna relazione semestrale per ciascuno degli esercizi considerati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010.

Non vi sono stati rifiuti di attestazione da parte della Società di Revisione in merito ai bilanci dell'Emittente sottoposti a revisione durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse all'interno del Documento di Ammissione.

### **2.2 INFORMAZIONE SUI RAPPORTI CON I REVISORI**

Fino alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione né la Società di Revisione si è dimessa dall'incarico stesso.

## SEZIONE I, CAPITOLO III - INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

### 3.1 INFORMAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI SELEZIONATE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI

Le informazioni economiche – patrimoniali consolidate , selezionate dell’Emittente, relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 si devono intendere inclusi mediante riferimento nel Documento di Ammissione. Tale documento, unitamente alla relazione sulla gestione e alle relazioni della Società di Revisione emesse senza rilievi su tali bilanci in data 28 marzo 2014, sono visionabili presso la sede sociale dell’Emittente e sul relativo sito internet [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com).

Di seguito sono indicate le pagine relative alle principali sezioni dei documenti in oggetto, al fine di agevolare l’individuazione dell’informativa contenuta nei documenti inclusi mediante riferimento nel Documento di Ammissione:

Informazioni economico-patrimoniali consolidate	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012
Informazioni sull’andamento della gestione	pagine 7 - 12	pagine 7-10
Commenti all’andamento patrimoniale e finanziario	pagine 13 - 15	pagine 11-13
Prospetti economico e patrimoniale consolidati	pagine 23 - 24	pagine 20-22
Rendiconto finanziario consolidato	pagina 26	pagina 23
Note esplicative	pagine 27 - 69	pagine 24-66
Informativa di settore	pagine 42 - 45	pagine 37-40
Relazione della Società di Revisione	pagine 71 - 72	pagine 68-69

### 3.2 INFORMAZIONI ECONOMICHE SELEZIONATE INFRANNUALI

Le informazioni finanziarie consolidate selezionate dell’Emittente, relative alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 è inclusa mediante riferimento nel Documento di Ammissione. Tale documento, unitamente alla relazione sulla gestione e alle relazioni della Società di Revisione sulla revisione contabile limitata di tale relazione emessa senza rilievi in data 8 agosto 2014 e sono visionabili presso la sede sociale dell’Emittente e sul relativo sito internet [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com).

Di seguito sono indicate le pagine relative alle principali sezioni dei documenti in oggetto, al fine di agevolare l’individuazione dell’informativa contenuta nei documenti inclusi mediante riferimento nel Documento di Ammissione.

Informazioni economico-patrimoniali consolidate	30 giugno 2014	30 giugno 2013
Dati di sintesi consolidati	pagina 5 - 6	pagina 5
Informazioni sull’andamento della gestione	pagine 7 - 16	pagine 6-14
Prospetti di Bilancio consolidato	pagine 18 - 21	pagine 17-19
Rendiconto finanziario consolidato	pagina 22	pagina 21
Relazione della Società di Revisione	pagine 47	pagina 51

## SEZIONE I, CAPITOLO IV - FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari. Conseguentemente, al fine di decidere di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi alla Società, al settore di attività in cui essa opera, nonché ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti, tutti di seguito descritti.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nonché sulle loro prospettive e sul prezzo delle Azioni e gli azionisti potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società, sul Gruppo e sulle Azioni, si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

### 4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL GRUPPO

#### 4.1.1 RISCHI CONNESSI ALLA CONCENTRAZIONE DEI CLIENTI

Al 31 dicembre 2013, il fatturato cumulato registrato dal Gruppo Fedon nei confronti dei primi cinque clienti produttori di occhiali è stato pari a circa il 66% del fatturato consolidato. In particolare, i primi due clienti hanno rappresentato circa il 52% del fatturato consolidato del Gruppo. Tale situazione è dovuta, e riflette principalmente, l'elevata concentrazione in capo a pochi produttori di occhiali delle licenze di marchio dei principali *brand* nazionali ed internazionali. Inoltre, come è prassi nel settore, i rapporti del Gruppo con tali clienti non intercorrono sulla base di contratti con durata pluriennale, bensì di ordini. Al fine di mitigare tale circostanza, il Gruppo Fedon ha avviato negli ultimi anni nuove attività commerciali sia nell'ambito della BU Retail, attraverso una diversificazione dei prodotti, che nella BU 1919, con il marchio Fedon 1919, con l'ampliamento della rete di negozi monomarca negli aeroporti e nei grandi centri commerciali.

La capacità del Gruppo di mantenere e rafforzare i rapporti esistenti con tali clienti, ovvero di instaurarne nuovi, risulta determinante ai fini del mantenimento dell'attuale posizione di mercato del Gruppo e della produzione; l'eventuale perdita di uno dei due clienti principali potrebbe determinare effetti negativi sull'attività del Gruppo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.4 del Documento di Ammissione.

#### 4.1.2 RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME

Il Gruppo si avvale di un modello produttivo parzialmente delocalizzato all'estero, presso le società produttive del Gruppo in Cina e in Romania. La fabbricazione di alcuni prodotti del Gruppo Fedon richiede manodopera specializzata e materie prime di elevata qualità. Eventuali difficoltà o maggiori costi nel reperire manodopera specializzata e/o materie prime di elevata qualità in misura da soddisfare l'andamento della domanda di prodotti del Gruppo Fedon, o incrementi dei costi di approvvigionamento potrebbero causare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Sinora il Gruppo è stato capace di reperire ed acquistare materie prime e manodopera specializzata in modo da sostenere la produzione e mantenere elevati *standard* di qualità. Sebbene l'attività del Gruppo non dipenda in modo rilevante dai propri fornitori terzi, in caso di tensioni sul fronte dell'offerta dovute, per esempio alla diminuzione del numero di fornitori di materie prime o alla scarsità delle stesse il Gruppo potrebbe subire incrementi dei costi delle medesime ovvero dei dazi doganali che potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI del Documento di Ammissione.

#### **4.1.3 RISCHI CONNESSI AGLI IMMOBILI IN CUI LE SOCIETÀ DEL GRUPPO SVOLGONO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

L'Emittente svolge l'attività produttiva in Italia, presso lo stabilimento di cui è proprietario, sito in Pieve d'Alpago (BL) mentre, le altre due società produttive del Gruppo, SC East Coast S.r.l. (Romania) e Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd (Cina) non sono proprietarie degli immobili in cui svolgono la loro attività e ne dispongono in forza di contratti di locazione che hanno una scadenza naturale, rispettivamente, al 9 luglio 2015 e al 30 giugno 2017. Ove alla scadenza dei contratti gli stessi non vengano rinnovati o vengano rinnovati a condizioni diverse da quelle di mercato, il verificarsi di tali circostanze potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e Capitolo XVI del Documento di Ammissione.

#### **4.1.4 RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ DEGLI STABILIMENTI PRODUTTIVI ED ALLA NORMATIVA LOCALE APPLICABILE**

Il Gruppo svolge la produzione in uno stabilimento in Italia, sito a Pieve d'Alpago (BL), in uno stabilimento industriale in Cina, sito a Shenzhen ed in uno stabilimento in Romania, sito a Lugoj. Tali stabilimenti sono soggetti a rischi operativi, ivi compresi, a titolo esemplificativo, produzione di danni a terzi, ivi inclusi eventuali danni all'ambiente, interruzioni o ritardi nella produzione dovuti al cattivo o mancato funzionamento dei macchinari delle apparecchiature o sistemi di controllo, malfunzionamenti, guasti, ritardi nella fornitura delle materie prime, calamità naturali, incendi, difetti di fabbricazione degli impianti, danneggiamenti, furti, revoca dei permessi, autorizzazioni e delle licenze o anche interventi normativi o ambientali e mancanza di forza lavoro o interruzioni di lavoro o altre cause di forza maggiore non controllabili da Gruppo. Al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti o di altri eventi, la produzione potrebbe risultare compromessa determinando, pertanto, effetti negativi sulla attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Sebbene il Gruppo si sia dotato di polizze assicurative per cautelarsi rispetto ad alcuni di tali rischi, non si può escludere che le conseguenze dannose di tali eventi possano non essere interamente coperte dalle polizze o eccederne i massimali di copertura e che, sebbene l'Emittente ritenga congrue tali polizze, non vi può essere certezza in merito all'adeguatezza delle stesse. Pertanto, il verificarsi di tali circostanze in futuro potrebbe determinare effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Inoltre, l'attività produttiva del Gruppo è soggetta anche alla normativa locale applicabile, in particolare quella laburistica e in materia previdenziale (ivi inclusa la determinazione della misura contributiva) e ambientale; la violazione da parte del Gruppo di tali normative può comportare la comminazione, fra l'altro, di sanzioni a carico del Gruppo o richieste di risarcimento danni nei confronti del Gruppo medesimo; il verificarsi di tali circostanze potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.5 RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ SU PIÙ MERCATI INTERNAZIONALI E AL MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI MERCATI LOCALI**

Il Gruppo opera in circa 60 Paesi attraverso una rete distributiva diretta ed indiretta. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 i ricavi netti generati dal Gruppo in mercati diversi da quello italiano, sono stati pari a circa il 45% dei ricavi netti consolidati. Inoltre, la strategia del Gruppo è rivolta al potenziamento della distribuzione dei propri prodotti su mercati internazionali, in particolare su quelli a rapida espansione quali ad esempio quelli dell'Estremo Oriente.

Tale operatività su più mercati internazionali espone il Gruppo a vari rischi, derivanti da diversi fattori quali il possibile mutamento della situazione politica ed economica dei vari Paesi, la necessità di fronteggiare la concorrenza di operatori di diversi mercati, l'introduzione di limitazioni alle importazioni ed esportazioni, possibili cambiamenti nella normativa dei diversi Paesi e la necessità di destinare specifiche risorse, umane e

finanziarie, alla gestione dell'operatività sui singoli mercati in cui opera il Gruppo. Il verificarsi dei suddetti eventi o di eventi analoghi potrebbe avere effetti negativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.6 RISCHI CONNESSI ALLA NORMATIVA APPLICABILE ALL'EMITTENTE E AL GOVERNO SOCIETARIO**

Le Azioni della Società sono quotate dal 1998 sul mercato regolamento dell'Unione Europea attualmente denominato NYSE Euronext Parigi, Compartimento C. Stante lo *status* dell'Emittente di società quotata in un mercato regolamento dell'Unione Europea avente l'Italia come stata membro d'origine, la relativa normativa di settore allo stesso applicabile è soggetta ad una sovrapposizione e coordinamento tra le norme ed i regolamenti di diritto italiano e di diritto francese e/o delle relative autorità con la conseguente difficoltà a determinarne gli effettivi ambiti. L'eventuale violazione della normativa, anche regolamentare, italiana e/o francese e/o delle relative autorità, applicabile all'Emittente può comportare sanzioni a carico della Società.

L'Assemblea straordinaria del 9 dicembre 2014 dell'Emittente ha provveduto ad adeguare il proprio statuto sociale alle disposizioni previste dal TUF ai sensi della applicabile normativa italiana in quanto società avente l'Italia come stata membro d'origine e quotata in un mercato regolamento dell'Unione Europea. In particolare, il nuovo Statuto prevede, fra l'altro, che i membri del Consiglio di Amministrazione siano nominati sulla base di liste presentate dai soci in modo tale da garantire la nomina di almeno un consigliere parte degli azionisti di minoranza. Si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato con delibera assembleare del 29 aprile 2013 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015. Ne consegue che le disposizioni in tema di voto di lista poste a tutela degli azionisti di minoranza troveranno applicazione solo a fronte del rinnovo del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, non si possono escludere richieste da parte di azionisti aventi una minoranza qualificata.

#### **4.1.7 RISCHI CONNESSI ALLA RETE DISTRIBUTIVA DIRETTA**

Nell'ambito della propria strategia, il Gruppo intende incrementare il numero di punti vendita in gestione diretta ("*Directly Operated Store*" o "*DOS*") sia in Italia sia all'estero. Al 31 dicembre 2013 i ricavi consolidati dell'Emittente generati dalla vendita di prodotti in gestione diretta del Gruppo sono stati pari a circa il 2,5% circa dei ricavi realizzati dal Gruppo nell'esercizio chiuso a tale data.

Tale processo di espansione, volto a rafforzare l'immagine del marchio Fedon 1919 e il posizionamento dello stesso sul mercato, implica l'assunzione di un rischio di investimento, l'aumento di costi fissi e la stipulazione di nuovi contratti di locazione pluriennali. Qualora all'incremento dei DOS seguisse un incremento delle vendite inferiore alle attese, il Gruppo potrebbe trovarsi nella situazione di sopportare un incremento dei costi senza un adeguato incremento dei ricavi, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Inoltre, i punti vendita in gestione diretta sono e saranno localizzati all'interno di immobili di proprietà di terzi, condotti in locazione. Pertanto, da un lato il mantenimento dei DOS attuali dipenderà dalla capacità del Gruppo di mantenere e rinnovare a condizioni economiche sostenibili, i contratti in essere e, dall'altro lato, la possibilità di espandere ulteriormente la rete distributiva dipenderà dalla capacità di ottenere la disponibilità, a condizioni economicamente sostenibili, di nuovi spazi ubicati in posizioni che il Gruppo ritiene strategiche.

In considerazione del fatto che negli ultimi anni si è verificata una elevata competizione tra gli operatori del settore per assicurarsi gli spazi commerciali ubicati nelle posizioni più prestigiose, il Gruppo, sia nel caso di rinnovo di nuovi contratti sia nella ricerca di nuovi spazi, potrà concorrere con operatori che presentano dimensioni e capacità economiche anche superiori. Il Gruppo potrebbe quindi trovarsi nella situazione di dover sostenere un incremento dei costi per assicurare la presenza dei propri punti vendita in posizioni adeguate per la tipologia di clientela a cui si rivolge o, nel caso in cui il Gruppo non fosse in grado di rinnovare i contratti in essere, o non fosse in grado di rinnovarli a condizioni economicamente sostenibili, potrebbero verificarsi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.8 RISCHI CONNESSI ALLA MANCANZA DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO DI CONTROLLO DI GESTIONE**

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società dispone di un sistema di controllo di gestione informatizzato. Tale sistema è caratterizzato, al momento, da alcuni processi manuali di raccolta ed elaborazione dei dati e necessiterà di interventi di sviluppo coerenti con la crescita della Società. L'Emittente ha elaborato alcuni interventi con l'obiettivo di implementare ulteriormente il sistema di reportistica, al fine di ridurre il rischio di errore ed incrementando la tempestività del flusso delle informazioni. In particolare, le informazioni relative ai ricavi e al Margine Lordo non richiedono, alla data del Documento di Ammissione, elaborazioni *off-line*, mentre i dati necessari all'implementazione di un conto economico gestionale necessitano ancora di interventi manuali.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.9 RISCHI RELATIVI ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Al fine di evitare il rischio di riproduzione e/o imitazione dei prodotti da parte di società concorrenti o terzi non autorizzati, il Gruppo provvede a depositare regolarmente le domande di registrazione di marchi, brevetti per invenzioni e modelli ornamentali e di utilità, nonché disegni e a rinnovare i diritti di privativa già concessi al fine di ottenere i relativi titoli di proprietà industriale, ai sensi della normativa applicabile. Tuttavia, il Gruppo non può, garantire che, anche in presenza di regolari domande di registrazione, le stesse vengano concesse dalle autorità competenti.

Inoltre, anche in caso di ottenimento delle relative registrazioni o di rinnovo delle stesse, i diritti di proprietà industriale e intellettuale possono essere oggetto di contestazione da parte di terzi. Eventuali contraffazioni, contestazioni e/o controversie attive e passive in materie di marchi, brevetti e di altri diritti di proprietà intellettuale che vedessero le società del Gruppo soccombenti potrebbero riflettersi negativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

#### **4.1.10 RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA CRESCITA E ALL'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE E DEI PROGRAMMI FUTURI**

L'attività del Gruppo, nel corso degli ultimi anni, è stata caratterizzata da un costante sviluppo sia in Italia sia all'estero. L'Emittente intende adottare una strategia volta al proseguimento della crescita e dello sviluppo al fine anche di accrescere e consolidare il proprio posizionamento competitivo nei mercati di riferimento, in particolare nel mercato della pelletteria; non è tuttavia possibile assicurare che il Gruppo possa far registrare in futuro i rilevanti tassi di crescita registrati in passato.

Qualora il Gruppo non dovesse conseguire in futuro i tassi di crescita registrati in passato o non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ed i propri piani di sviluppo ovvero non riuscisse a realizzarli nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali si fonda la strategia del Gruppo, il Gruppo potrebbe non essere in grado di mantenere l'attuale posizionamento competitivo, la capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.11 RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE E AI RELATIVI PROFILI FISCALI**

L'Emittente ha intrattenuto e continua ad intrattenere, alla Data del Documento di Ammissione, rapporti di natura commerciale e finanziaria con parti correlate conclusi in forma scritta (i rapporti commerciali sono usualmente rappresentati da ordini di acquisto), sia in forma verbale. L'Emittente ritiene che le condizioni previste ed effettivamente praticate rispetto ai rapporti con parti correlate siano in linea con quelle di mercato. Tuttavia non vi è garanzia che, ove tali operazioni fossero concluse fra, o con parti terze, le stesse avrebbero negoziato o stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni ai medesimi termini e condizioni.

Si segnala, inoltre, che a far data dal 25 marzo 2010, l'Emittente ha adottato la procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate (la "Procedura") di cui al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato. In data 9 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha nuovamente approvato la Procedura.

Il Gruppo è soggetto al pagamento di imposte in diversi ordinamenti ed è parimenti esposto a possibili accertamenti fiscali. In tali ordinamenti, le autorità fiscali locali potrebbero non condividere l'eventuale interpretazione della legislazione fiscale adottata e di conseguenza contestare l'importo dei proventi soggetti a imposizione in quel determinato paese.

Come di regola avviene per i gruppi imprenditoriali operanti a livello internazionale, la determinazione del reddito imponibile del Gruppo può essere influenzata, anche sensibilmente, da componenti reddituali determinate sulla base del criterio del "valore normale", il cui presupposto applicativo prevede che il valore attribuito a dette operazioni non differisca da quello che si sarebbe pattuito in un rapporto tra soggetti indipendenti. Come sopra rilevato, la Società ritiene che le condizioni previste ed effettivamente praticate ai rapporti con parti correlate siano in linea con quelle di mercato, tuttavia la determinazione del "valore normale" è influenzata anche da parametri di giudizio di carattere estimativo, per loro natura non provvisti di caratteri di certezza e suscettibili quindi di dar luogo a valutazioni dell'amministrazione finanziaria non necessariamente allineate a quelle compiute dalla Società.

Nonostante l'Emittente abbia fatto eseguire ai propri consulenti, uno studio relativo alla politica dei prezzi di trasferimento, l'esistenza di numerosi rapporti, come sopra evidenziato, tra l'Emittente e le società del Gruppo, fiscalmente residenti in Stati diversi, potrebbe comportare l'applicazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di rettifiche o aggiustamenti in relazione all'applicazione del criterio del "valore normale", cioè del prezzo determinato secondo il principio dell' "arm's length".

Non è possibile dunque escludere che, in caso di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria, possano emergere contestazioni in merito alla congruità e alle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento così come evidenziati nell'analisi predisposta dai consulenti dell'Emittente ed applicati nelle operazioni infragruppo tra l'Emittente e le società del Gruppo residenti in Stati diversi.

Si segnala che, nel corso del corrente esercizio 2014 l'Emittente è stato oggetto, alla verifica in materia di prezzi di trasferimento concernente l'esercizio fiscale 2010, da parte della Guardia di Finanza di Belluno, al termine della quale è stato emesso un processo verbale di constatazione non contenente alcun rilievo e, quindi, avente esito negativo. Non esistono altri accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria in merito alla congruità dei prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni infragruppo tra l'Emittente e le società del Gruppo residenti in Stati diversi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo XIV del Documento di Ammissione.

#### **4.1.12 RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA FIGURE CHIAVE E AI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI**

Il successo del Gruppo Fedon dipende in misura significativa da alcune figure chiave che hanno contribuito, contribuiscono, e la Società ritiene contribuiranno, in misura determinante allo sviluppo dell'Emittente e del Gruppo, tra cui, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dell'Emittente Callisto Fedon. La perdita di tale figura, in possesso di una consolidata esperienza nel settore e avente un ruolo importante nella gestione dell'attività del Gruppo, potrebbe avere ripercussioni sull'attuazione delle linee strategiche del Gruppo, determinare una perdita della capacità competitiva del Gruppo, condizionarne gli obiettivi di crescita previsti ed avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Si segnala che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società detiene indirettamente n. 514.507 Azioni pari a circa il 27,079% del capitale sociale dell'Emittente, tramite la società CL & GP S.r.l. di cui lo stesso detiene il 55% del capitale sociale e riveste la carica di amministratore unico.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo X, Paragrafo 10.2 e Capitolo XII, Paragrafo 12.2 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.13 RISCHI CONNESSI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E DI SICUREZZA**

Il Gruppo è soggetto a leggi e regolamenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, tali normative riguardano, tra l'altro, lo smaltimento di rifiuti, le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e nel suolo, il rumore ambientale e occupazionale, nonché lo scarico di acque reflue e la sicurezza degli impianti. La Società ritiene che il Gruppo operi nel sostanziale rispetto della normativa ambientale e di sicurezza, e che non risultino gravi situazioni di non conformità. Tuttavia, non si può escludere che eventuali violazioni potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti delle società del Gruppo o penali nei confronti dei suoi esponenti aziendali, la sospensione dell'attività di produzione, nonché il sostenimento di costi di ripristino e/o messa a norma degli impianti, con conseguenti effetti negativi sull'attività del Gruppo e sulla sua situazione finanziaria, economica e patrimoniale.

Non si può inoltre escludere che nel futuro un'autorità giudiziaria o amministrativa competente possa dichiarare che il Gruppo abbia violato norme in materia ambientale o di sicurezza, e che il Gruppo possa subire sanzioni per aver provocato contaminazioni o infortuni e dover sostenere, quindi, costi per responsabilità nei confronti di terzi per danno alla proprietà, danno alla persona e obblighi di effettuare lavori di bonifica o messa a norma degli impianti. Inoltre, nel caso in cui l'Italia ovvero gli altri Paesi in cui il Gruppo opera adottassero leggi in materia ambientale o della sicurezza maggiormente stringenti, il Gruppo potrebbe dover sopportare ulteriori costi imprevisi, con conseguenti effetti negativi sull'attività dello stesso e sulla sua situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Gruppo medesimo.

## **4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI IL GRUPPO OPERA**

### **4.2.1 RISCHI RELATIVI ALLE OSCILLAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO**

La valuta del bilancio consolidato di Gruppo è l'Euro. Peraltro, il Gruppo conclude, e continuerà a concludere, operazioni in valute diverse dall'Euro, prevalentemente in Dollari Statunitensi e in Yuan, ed è pertanto esposto al rischio derivante dalle fluttuazioni nei tassi di cambio tra le diverse divise. Per questo motivo, i risultati operativi del Gruppo potrebbero essere influenzati dalle fluttuazioni nei tassi di cambio per effetto della conversione in Euro in sede di consolidamento.

La gestione di tale rischio è effettuata a livello centrale e l'Emittente esamina e monitora l'evoluzione dei saldi e valuta l'eventuale sottoscrizione di contratti con finalità di copertura. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 il Gruppo ha posto in essere strumenti finanziari per la copertura dei flussi economici in valuta. Fedon non può, tuttavia, garantire che tali strumenti finanziari siano sufficienti per coprire detto rischio e che in futuro il Gruppo sarà in grado di fare ancora ricorso a tali strumenti di copertura. Il verificarsi di tali circostanze potrebbe avere effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo Fedon.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo XVI del Documento di Ammissione.

### **4.2.2 RISCHI CONNESSI ALLE DICHIARAZIONI DI PREMINENZA, PREVISIONI, STIME ED ELABORAZIONI INTERNE**

Il Documento di Ammissione contiene alcune dichiarazioni di preminenza, stime sulla dimensione del mercato in cui opera il Gruppo, e sul posizionamento competitivo del Gruppo medesimo, valutazioni di mercato e comparazioni con i concorrenti formulate, ove non diversamente specificato, dall'Emittente, sulla base dell'elaborazione di dati reperibili sul mercato o stimati dall'Emittente stesso.

Tali informazioni non sono state oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti. Peraltro alcune dichiarazioni di preminenza, più che su parametri quantitativi, sono fondate su parametri qualitativi, quali ad esempio le caratteristiche intrinseche dei prodotti. Tali valutazioni soggettive sono state formulate anche alla luce della limitata disponibilità e/o carenza di dati certi ed omogenei di settore. Non è possibile, pertanto, garantire che tali informazioni possano essere confermate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Documento di Ammissione.

### **4.2.3 RISCHI RELATIVI ALL'INCREMENTO DELLA CONCORRENZA**

Il mercato degli astucci portaocchiali e della pelletteria in cui è posizionato il Gruppo è caratterizzato da un elevato livello di concorrenza. Il *management* del Gruppo ritiene che i principali fattori chiave per contrastare la concorrenza siano un'ottima capacità di sviluppo di nuovi prodotti, un'adeguata capacità produttiva, una elevata capacità organizzativa e una forte integrazione logistica a valle. Tali attività potrebbero richiedere il sostenimento di ulteriori oneri finanziari.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Documento di Ammissione.

## **4.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI**

### **4.3.1 RISCHI CONNESSI ALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI SUL NYSE EURONEXT PARIGI, COMPARTIMENTO C E SUL AIM ITALIA**

A far data dal 1998, le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sul NYSE Euronext Parigi, Compartimento C; non è possibile prevedere come si svilupperanno le negoziazioni su tale mercato e sull'AIM Italia. La doppia quotazione delle Azioni potrebbe suddividere le negoziazioni sui due mercati e incidere negativamente sulla liquidità delle azioni in uno o in entrambi i mercati e sullo sviluppo di un mercato attivo per la negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia e potrebbe, inoltre, dar luogo a differenziali del prezzo fra i due mercati. Differenze negli orari di negoziazione (*trading schedules*), nonché la diversa possibile volatilità potrebbero dar luogo a differenze nei prezzi di negoziazione delle Azioni.

Si segnala che, sebbene le Azioni verranno scambiate su AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Azioni che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

### **4.3.2 RISCHI CONNESSI ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCA DALLA NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE**

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari dell'Emittente, nei casi in cui:

- entro due mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

### **4.3.3 RISCHI CONNESSI ALL'INCERTEZZA CIRCA IL CONSEGUIMENTO DI UTILI E LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI**

L'ammontare dei dividendi che l'Emittente sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà, fra l'altro, dai ricavi futuri, dai suoi risultati economici, dalla sua situazione finanziaria, dai flussi di cassa, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori.

Non è possibile escludere che l'Emittente possa, anche a fronte di utili di esercizio, decidere in futuro di non procedere alla distribuzione di dividendi negli esercizi futuri.

## SEZIONE I, CAPITOLO V - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

### 5.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL'EMITTENTE

#### 5.1.1 DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL'EMITTENTE

La denominazione sociale dell'Emittente è "Giorgio Fedon & Figli S.p.A."

#### 5.1.2 LUOGO DI REGISTRAZIONE DELL'EMITTENTE E SUO NUMERO DI REGISTRAZIONE

Fedon è una società per azioni, con sede legale in Domegge di Cadore (BL), Via dell'Occhiale, 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno 00193820255 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. BL-374.

#### 5.1.3 DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL'EMITTENTE

L'Emittente, nato nel 1919, in data 3 ottobre 1975, con atto a rogito del Notaio Giorgio Oblassia, repertorio numero 9724, raccolta 1944, è stato trasformato in società per azioni assumendo la denominazione sociale di Giorgio Fedon & Figli S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata.

#### 5.1.4 DOMICILIO E FORMA GIURIDICA, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE OPERA L'EMITTENTE, PAESE DI COSTITUZIONE, NONCHÉ INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELLA SEDE SOCIALE

Fedon è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia e opera in base alla legislazione italiana.

Fedon ha sede legale in Domegge di Cadore (BL), Via dell'Occhiale, 11 (numero di telefono (+39) 0437 98 23).

#### 5.1.5 FATTI IMPORTANTI NELL'EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

*Le origini delle attività del Gruppo sino agli anni '80*

La origini dell'attività del Gruppo risalgono al 1919 quando Giorgio Fedon, in un laboratorio a Vallesella di Cadore, in Provincia di Belluno, inizia la produzione di astucci per occhiali, meglio noti come portaoocchiali. Ben presto, però, la società arricchirà la sua produzione con altri accessori, quali i panni di pulizia delle lenti in microfibra (c.d. teline), i liquidi e gli spray per detergere gli occhiali e, più di recente, i così detti occhiali pre-montati o anche detti *readers*, ovvero gli occhiali già provvisti di lenti graduate per la lettura.

Nel 1926 la Società riceve la medaglia d'oro nel Gran Premio per l'innovazione per il primo stampo industriale per la produzione di astucci per occhiali in metallo, un vero e proprio passo da gigante per la tecnologia di quell'epoca, e tra gli anni 30 e 70, con la pausa della guerra, Fedon inizia ad affacciarsi nei mercati esteri, in particolare in Europa e avvia un primo processo di internazionalizzazione, arrivando a vendere agli inizi degli anni '50 i propri prodotti anche negli Stati Uniti d'America.

*Il rafforzamento del Gruppo anni 1980 - 2000*

È nei successivi anni '80, però, che Fedon diviene un punto di riferimento e principale operatore del settore, anche grazie all'espansione del mercato degli occhiali proprio nell'area geografica dove ha sede la Società, che resta ancora oggi il polo ritenuto più importante al mondo nella produzione di occhiali da vista e da sole.

In quegli anni, peraltro, entrano nel settore della produzione e distribuzione di montature di occhiali da vista e da sole le grandi marche della moda che concedono ai produttori di occhiali la licenza di produrre e commercializzare occhiali con il proprio marchio, a condizione che rispettino la filosofia e lo stile del *brand*. Ogni occhiale viene quindi corredato dal 'suo' astuccio e l'attività produttiva dell'Emittente si trasforma, non

limitandosi più agli astucci per gli ottici, ma estendendosi agli astucci diversificati per ogni modello di occhiali: nasce così la Divisione Fabbricanti o OEM e l'Emittente apre tre nuove fabbriche in Italia.

Anche quando inizia a farsi sentire la concorrenza cinese nel mercato, a partire dal 1993, l'Emittente riesce a mantenere la sua posizione, grazie a due fattori entrambi di natura tecnica. Il primo è ravvisabile nell'avvio della realizzazione di impianti automatizzati per la produzione degli astucci, volto a contenere i costi e a accorciare il ciclo produttivo permettendo alla Società di offrire ai propri clienti un elevato grado in termini di flessibilità e di qualità di prim'ordine. Il secondo fattore è relativo all'utilizzo di materie prime italiane, di qualità elevata, ritenuta dal *management*, superiore a quelle della nascente industria cinese.

Al fine di sviluppare la presenza sul mercato europeo e di cogliere migliori opportunità, nel 1998 le azioni dell'Emittente vengono ammesse alla negoziazione sull'allora "second marché" di Parigi, ora NYSE Euronext Parigi, Compartimento C. Infatti, in tali anni accanto alla vendita degli astucci ai grandi produttori di occhiali, prosegue l'attività produttiva di astucci, teline e altri accessori per occhiali a negozi e catene di negozi di ottica, dove tuttavia il prodotto ha assunto un connotato promozionale. L'astuccio e la telina vengono, infatti, personalizzati con il logo dell'ottico o della catena o del gruppo di acquisto al quale il punto vendita appartiene.

Nel corso del 1999, dopo la quotazione sulla borsa francese, l'Emittente acquisisce la società francese Genetier S.a.s., e la società tedesca, ora denominata, Edgar Kleine Kapunkt GmbH, che diventano due filiali di vendita dei prodotti del Gruppo, attraverso proprie reti vendita ed una organizzazione stabile. Allo stesso modo, nel 1999 la Società costituisce Fedon America Inc., con sede a New York, per la vendita del prodotto alle grandi catene dell'ottica americane.

#### *I recenti sviluppi, dal 2000 ad oggi*

Nel corso dell'ultimo decennio, anche alla luce dell'intensificarsi della concorrenza cinese, Fedon avvia un progetto per la produzione diretta in Cina; progetto che si realizzerà a metà degli anni 2000 con la creazione di un polo locale costituito da tre società controllate dall'Emittente, la Fedon Far East Limited, con sede a Hong Kong, la Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd, società dedicata alla produzione di ogni tipologia di portaocchiali, con sede nel distretto di Shenzhen, e la Shenzhen Feichi Trading Co., Ltd, società dedicata al reperimento di materie prime destinate agli stabilimenti europei.

Nello stesso periodo, l'Emittente acquista la società rumena SC East Coast S.r.l., inizialmente attiva nella produzione di borse e poi destinata, dall'Emittente, alla produzione di portaocchiali cuciti.

Negli stessi anni, la Società avvia anche una nuova attività, ossia la produzione, mediante l'utilizzo della stessa tecnologia degli astucci rigidi (costituiti da un involucro di metallo e, in particolare, di alluminio, ricoperto di pelle), di una serie di piccoli oggetti da scrivania, quali il sottomano, la vaschetta porta documenti e della posta, gli svuota - tasche, il bicchiere porta penne e una serie di accessori personali come il porta biglietti da visita, il porta carte di credito, il porta penne da borsa, il porta sigari con l'umidificatore ed altri ancora. Tali prodotti vengono commercializzati con il marchio Giorgio Fedon 1919. Il Gruppo amplia ulteriormente l'offerta di prodotti con il proprio marchio, con l'introduzione di vere e proprie collezioni di borse da lavoro in pelle e di borsoni e trolley per brevi viaggi d'affari. Tali prodotti sono distribuiti dal Gruppo attraverso distributori esclusivi o, direttamente, a catene o a singoli negozi o, infine, nella grande distribuzione di lusso. Il Gruppo è, altresì, presente con negozi monomarca a Parigi, Hong Kong, Shanghai, Milano, Roma e Venezia e *corner* in diversi punti vendita, in Italia e all'estero, all'interno di *department stores*, ad esempio in Cina all'interno dei punti vendita Golden Eagle e in taluni aeroporti Italiani, al Marco Polo a Venezia, a Fiumicino a Roma, e a Malpensa a Milano. In Italia e nell'Europa Occidentale (Francia, Olanda, Belgio e Paesi Scandinavi), la vendita avviene attraverso reti di vendite dirette.

Tra il 2012 e il 2014, l'Emittente inizia a commercializzare i propri prodotti con il marchio "Fedon 1919" e di abbandonare il precedente marchio "Giorgio Fedon 1919".

## **5.2 INVESTIMENTI**

### **5.2.1 PRINCIPALI INVESTIMENTI EFFETTUATI**

La seguente tabella indica gli investimenti del Gruppo in attività immateriali, materiali e finanziarie effettuati nel corso del semestre al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2013 e dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.

Investimenti (importi in migliaia di Euro)	30 giugno 2014	30 giugno 2013	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.008</b>	<b>906</b>	<b>1.133</b>	<b>1.0378</b>
Ricerca e Sviluppo	86	189	153	303
Avviamenti	302	302	302	302
Implementazione <i>software</i>	277	283	259	353
Brevetti e Marchi dell'azienda	47	18	46	-
Altri beni Imm.li	55	52	52	50
In corso (alla data di riferimento)	241	62	321	29
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.383</b>	<b>10.738</b>	<b>10.552</b>	<b>11.515</b>
Terreni	92	92	92	92
Fabbricati industriali	6.132	6.334	6.250	6.836
Fabbricati civili	1.113	1.119	1.102	1.137
Costruzioni leggere	34	2	20	3
Macchinari di produzione	1.605	1.890	1.798	2.389
Impianti specifici e generici	85	123	104	145
Attrezzatura	387	387	369	100
Apparecchiature informatiche	192	188	212	135
Mobili ed arredi	568	561	571	642
Altri beni	123	42	34	26
In corso (alla data di riferimento)	52	-	-	10
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>531</b>	<b>378</b>	<b>364</b>	<b>375</b>
Partecipazioni in altre imprese	106	106	106	106
Depositi cauzionali	425	272	258	269

Le immobilizzazioni immateriali includono le spese per attività di ricerca e sviluppo volte al completamento di prodotti sia nel settore *core business* che alternativi ed investimenti volti al completamento dello sviluppo del sistema informatico aziendale attraverso l'acquisizione di pacchetti *software* per l'elaborazione di statistiche e reportistica aziendale (*Business Intelligence*) e nell'integrazione dell'attuale *software* gestionale a livello di Gruppo. Inoltre, le immobilizzazioni immateriali includono marchi e diritti simili che includono spese sostenute per al ridefinizione del marchio "Fedon 1919" e sua registrazione.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono principalmente ascrivibili a fabbricati e terreni, che nel bilancio consolidato del Gruppo sono stati iscritti secondo quanto previsto dal Principio Contabile Internazionale IAS 17 e includono l'immobile in cui è posta la sede legale e amministrativa del Gruppo. Il Gruppo Fedon risulta essere proprietario dei siti produttivi in cui opera, mentre gli esercizi commerciali in cui avviene la commercializzazione dei prodotti di pelletteria di (BU 1919) sono a disposizione in forza di contratti di locazione. Gli investimenti immobiliari, esposti al costo ammortizzato, si riferiscono ad una abitazione di uso civile ed al terreno e fabbricato detenuto dalla controllata Edgar Kleine Kapunkt GmbH.

Gli investimenti residui sono relativi ad attrezzature a supporto del processo produttivo, macchine elettriche ed elettroniche e gli arredi.

Gli investimenti in immobilizzazioni finanziarie sono relativi a partecipazioni di minoranza, mentre la voce depositi cauzionali fa principalmente riferimento a somme di denaro versate per la presa in locazione di beni immobili ad uso commerciale per la commercializzazione degli articoli di pelletteria.

## 5.2.2 INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Gli investimenti al 30 giugno 2014 sono riferiti ad immobilizzazioni materiali e immateriali e riguardano principalmente l'implementazione all'inizio del 2013 di un nuovo *software* gestionale, l'attività di ricerca e

sviluppo su prodotti *core* e distinti con il marchio "Fedon 1919", e la realizzazione di lavori edili presso il magazzino situato in Pieve d'Alpago (BL). Il costo di tali investimenti è di circa Euro 500 mila ed è autofinanziato.

### **5.2.3 INVESTIMENTI FUTURI**

Alla Data del Documento di Ammissione, il Consiglio di Amministrazione di Fedon non ha assunto alcun impegno significativo e definitivo per la realizzazione di eventuali investimenti futuri.

## SEZIONE I, CAPITOLO VI - PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

### 6.1 PRINCIPALI ATTIVITÀ

#### 6.1.1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

Il Gruppo Fedon, presente da quasi 100 anni nel mercato, è uno dei principali produttori e distributori di astucci per occhiali e di altri accessori per occhiali. Il Gruppo è, altresì, attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti di pelletteria con il marchio "Fedon 1919".

L'Emittente è capogruppo del Gruppo Fedon che opera attraverso tre linee di *business*:

- *Business Unit Original Equipment Manufactured* : attraverso tale divisione il Gruppo Fedon realizza e vende astucci per occhiali ai grandi fabbricanti di occhiali ("OEM" o "BU OEM"), la quale rappresenta il cd. *core business* del Gruppo medesimo;
- *Business Unit Retail*: tale divisione si occupa della produzione di astucci per occhiali, teline ed altri accessori per occhiali e di una linea di occhiali a marchio proprio, commercializzati al dettaglio, principalmente a negozi e catene di negozi di ottica ("Retail" o "BU Retail");
- *Business Unit Fedon 1919*: divisione attiva nella produzione e vendita a *Wholesale* e DOS di articoli in pelle come borse, portafogli e altri prodotti di piccola pelletteria ("1919" o "BU 1919").

Il Gruppo, con una forte vocazione internazionale, è attivo in tutte e tre le sue *Business Unit* in Italia, Francia, Germania, Romania, Stati Uniti d'America, Hong Kong e Cina.

Il Gruppo presidia direttamente tutta la filiera produttiva-distributiva, dalla ricerca e sviluppo (attività che è svolta esclusivamente in Italia, al fine di garantire la qualità del Made in Italy), alla distribuzione e vendite dirette, al fine di assicurare la qualità del prodotto, flessibilità ed efficienza.

La piattaforma produttiva del Gruppo è articolata in tre stabilimenti, uno dei quali, in proprietà, situato in Pieve d'Alpago (BL) nel quale viene svolta l'attività *corporate*, la progettazione e *design* dei prodotti e la produzione di quegli articoli per i quali i clienti richiedono che la produzione avvenga in Italia, e due stabilimenti, in locazione, situati a Shenzhen (Cina) e a Lugoj (Romania).

Il Gruppo commercializza i propri prodotti in 60 Paesi e, a seconda della BU di riferimento attraverso differenti canali distributivi. In particolare, il Gruppo è presente con filiali commerciali per la distribuzione dei propri articoli e di una rete internazionale di agenti per lo sviluppo delle vendite *Wholesale*, e di negozi diretti e indiretti al fine di sviluppare il BTC (*Business to Consumer*).

La visione di Fedon si esprime attraverso la volontà di rimanere uno dei principali operatori a livello italiano e mondiale nella produzione di astucci per occhiali. I modelli del Gruppo sono infatti progettati e realizzati per "vestire" gli occhiali dei maggiori stilisti italiani ed internazionali, al fine di essere sempre più riconosciuti come i protagonisti nel settore di riferimento. Al contempo, la Società vuole crescere attraverso la diversificazione dei prodotti offerti, al fine di raggiungere livelli di eccellenza anche nella BU Retail e nella BU 1919.

A giudizio della Società i principali fattori chiave del Gruppo sono:

- *Standard* qualitativi elevati e riconosciuti a livello internazionale. Fedon, è infatti tra i principali operatori mondiali nella produzione di astucci e accessori per occhiali destinati alla vendita ai fabbricanti di occhiali. Al riguardo, si evidenzia che il Gruppo realizza i propri prodotti per i principali *brand* nazionali ed internazionali e *griffe* dell'alta moda.
- Affidabilità ed elevato *know-how* acquisito negli anni. Il Gruppo, con la sua storia di quasi cento anni, si è affermato come sinonimo di qualità sia nella realizzazione di prodotti che nel servizio fornito ai propri clienti.
- *Partnership* consolidate con i principali clienti. Fedon, ha consolidato nel corso della sua storia i rapporti con la propria clientela, fidelizzandola grazie alla propria capacità di soddisfare le loro esigenze, sia in termini di funzionalità che di stile.

- Il *management* del Gruppo è composto da *manager* esperti e con comprovate qualità imprenditoriali, che hanno permesso all'Emittente di diventare leader nel proprio *core business*, e di crescere negli anni nelle altre BU.

## 6.1.2 PRODOTTI

Alla Data del Documento di Ammissione, i prodotti offerti dal Gruppo sono così distinguibili sulla base delle diverse *Business Unit*:

- **OEM:** astucci e altri accessori per occhiali, abbellitori per occhiali e *packaging* di lusso;
- **Retail:** astucci e altri accessori per occhiali, occhiali a marchio proprio;
- **Fedon 1919:** prodotti in pelle come borse, portafogli e piccola pelletteria.

Di seguito si riportano le diverse tipologie di prodotto realizzate dal Gruppo Fedon, suddivise per Business Unit:

	BU OEM	BU Retail	BU Fedon 1919
Mercato	> B2B	> B2B	> B2B > B2C
Prodotti	> Astucci per occhiali; > <i>Luxury packaging</i> ; > Abbellitori.	> Astucci personalizzati; > Accessori SIVA; > Occhiali premontati; > Occhiali da vista/sole.	> Borse, > Piccola pelletteria; > Accessori in pelle per prodotti tecnologici; > Astucci; > Carta e complementi.

### BU OEM

I prodotti realizzati nella BU OEM sono prevalentemente riconducibili agli astucci realizzati per i grandi produttori di occhiali i quali rappresentano il *core business* della Società, sin dalle sue origini. Si rileva che l'Emittente produce tali astucci per i principali marchi di occhiali riconosciuti sia a livello nazionale che a livello internazionale. Attraverso tale BU, sono realizzati anche altri accessori per occhiali quali teline, custodie per oggetti di lusso, (cd. "*Luxury packaging*") e rivestimenti in pelle per le aste degli occhiali (cd. "**Abbellitori**"), che completano l'offerta del Gruppo.

Gli astucci, disegnati e progettati esclusivamente in Italia, sono prevalentemente realizzati nello stabilimento produttivo del Gruppo situato a Shenzhen (Cina), sebbene, per alcuni marchi, sia previsto che l'intera produzione venga svolta presso lo stabilimento italiano di Pieve d'Alpago (BL).

Per *Luxury packaging* si intendono i prodotti realizzati per la custodia di oggetti di lusso, quali gioielli, penne, orologi ecc. Tali articoli, sono stati da poco introdotti nell'offerta del Gruppo, ma rappresentano uno dei principali elementi di sviluppo della BU OEM. Il successo di questi prodotti è strettamente correlato all'andamento del mercato del lusso, ed è per tali ragioni che l'Emittente pone particolare attenzione al mercato asiatico e a quello americano.

Gli Abbellitori sono rivestimenti in pelle per le aste di occhiali da sole e da vista. Tali articoli, anche essi da poco inseriti nell'offerta del Gruppo, consentono al cliente di personalizzare maggiormente i propri occhiali, garantendo delle soluzioni intercambiabili nel tempo. Il successo degli Abbellitori è prevalentemente correlato al mercato degli occhiali, con particolare riferimento ai prodotti delle grandi griffe.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei principali prodotti della BU OEM:

- **Astucci ORION:** astucci rigidi, costituiti da due vaschette in ferro opportunamente sagomate ed incernierate, ricoperte all'esterno da un tranciato di poliuretano oppure di velluto o di altri tessuti e all'interno da una fodera termoformata.
- **Astucci FORTIUS:** astucci più complessi, costituiti da una lama sagomata di alluminio ricoperta con tranciati all'esterno e una fodera all'interno e quindi ripiegata fino a formare una scatola delle forme più disparate che si chiude normalmente per mezzo di una calamita invisibile. Sono gli astucci più prestigiosi, scelti da molte delle Griffe del lusso.

- **Astucci ZIP:** astucci morbidi prevalentemente realizzati in termoformato EVA e caratterizzati da una tipica chiusura a zip.
- **Teline MAXINET:** teline utilizzabili per la pulizia degli occhiali. Sono prodotti complementari agli astucci.
- **Luxury packaging:** articoli per la custodia di oggetti di lusso. Tali prodotti, possono essere caratterizzati da una forma rigida o morbida e sono normalmente rivestiti di materiali pregiati come la pelle bovina, di pitone o di cocodrillo.
- **Abbellitori:** Rivestimenti in pelle per le aste degli occhiali da sole o da vista.

### **BU Retail**

Nella BU Retail il Gruppo realizza e distribuisce astucci ed accessori per occhiali e occhiali premontati e una piccola linea di occhiali da vista. Tali prodotti, al contrario di quelli realizzati nella BU OEM, sono destinati alla vendita presso negozi e catene di negozi di ottica principalmente in Italia, Francia Germania e Stati Uniti d’America attraverso una rete di agenti su rispettivi territori.

Gli astucci realizzati per i negozi di ottica, sono disegnati e progettati in Italia mentre la produzione è svolta negli stabilimenti del Gruppo in Cina e Romania. Tali astucci sono usualmente personalizzati con il Logo del cliente e quindi diventano un prodotto promozionale. La gamma offerta è molto vasta e comprende astucci rigidi, semi-rigidi, morbidi, sacchetti e prodotti in pelle.

Infine, si evidenzia che la Società ha sviluppato un sistema di vendita innovativo denominato SIVA (Sistema Integrato per la Vendita di Accessori). Il SIVA, sfruttando il fenomeno crescente degli acquisti di impulso, permette l’esposizione organizzata di un insieme molto ampio di accessori per occhiali, al fine di permettere al cliente di acquistare contemporaneamente tutti gli articoli necessari al proprio scopo.

Di seguito si riportano i principali prodotti realizzati attraverso la BU Retail:



**Astucci ORION:** descritti nell’ambito della BU OEM



**Capri e Sacchetti:** Custodie morbide per occhiali, realizzate prevalentemente in materiale sintetico



**Teline MAXINET:** descritti nell’ambito della BU OEM



**Occhiali/premontati:** occhiali premontati e occhiali da vista e da sole Tali articoli sono realizzati sia in metallo sia in plastica.



**Accessori SIVA:** accessori per occhiali venduti attraverso kit che permettono al cliente di individuare in una unica esposizione tutti gli articoli necessari a soddisfare le proprie necessità

### **BU 1919**

Nell’ambito della BU Fedon 1919, il Gruppo produce e commercializza prodotti in pelle, a marchio “FEDON 1919”, fra i quali borse da lavoro, portafogli e piccola pelletteria, destinati al canale *business & travel*. I prodotti della BU 1919 sono disegnati in Italia dove viene realizzata la massima parte della produzione (produzioni residuali di alcuni articoli sono eseguite in Romania e in Cina).

I prodotti a marchio Fedon 1919, sono commercializzati attraverso due canali: quello *Retail*, che sfrutta negozi a marchio proprio, negozi in *franchising/partnership* e *corners* e quello *Wholesale*, che si basa su una rete di agenti, operativi anche a livello internazionale.

I prodotti della BU Fedon 1919 rappresentano la concezione contemporanea di una tradizione che ha unito la maestria della lavorazione artigianale con il metodo industriale, attraverso processi di continua innovazione e sono quindi caratterizzati da un *design* moderno, da una cura meticolosa dei dettagli e da un uso di materiali nobili quali la pelle, l'acciaio e l'alluminio, aspetti che sono alla base del vero *made-in Italy*.

Di seguito si riportano i principali prodotti realizzati attraverso la BU Fedon 1919:



**Borse:** Borse realizzate in pelle utilizzabili prevalentemente nell'ambito *business*. Tali prodotti hanno per obiettivo quello di abbinare la funzionalità di uno strumento di lavoro con la qualità e lo stile del *Made-in Italy*. La linea è declinata anche in borse per il tempo libero e borse da donna.



**Piccola pelletteria:** Articoli come portafogli e portachiavi realizzati in pelle e utilizzabili quotidianamente dai consumatori.



**Tech:** Prodotti in pelle destinati alla custodia di prodotti tecnologici innovativi, quali *smart-phone*, *tablet*, PC ecc.



**Accessori personali:** rientrano diversi prodotti fra i quali, gli orologi, i gemelli, le cinture, i portachiavi, gli articoli per la scrivania e prodotti di uso quotidiano quali i porta-biglietti da visita, i porta-blocchi, i porta-penne etc.; quest'ultima sotto-categoria di prodotti è quella dalla quale è nato il brand FEDON 1919; si tratta per lo più di prodotti realizzati con una struttura in alluminio che viene ricoperta con materiali diversi, fra i quali la pelle.



**Mignon:** un minuscolo astuccio, nato originariamente per contenere un occhiale pieghevole, dai molteplici usi, fra i quali, come contenitore per pillole, chiavi, monete, chiavette USB e molti altri piccoli oggetti di uso quotidiano.

### 6.1.3 MODELLO DI BUSINESS

Il modello di *business* del Gruppo Fedon è articolato in modo da presidiare tutta la filiera produttiva - distributiva, dalla progettazione e *design* alla commercializzazione, al fine di assicurare qualità del prodotto, flessibilità ed efficienza nella produzione.

La filiera produttiva-distributiva del Gruppo inizia con la fase di progettazione e *design*, che è svolta in Italia presso lo stabilimento di Pieve d'Alpago (BL) prosegue con l'approvvigionamento di materie prime, con particolare riferimento alla pelle, presso quei fornitori in grado di garantire all'Emittente gli *standard* qualitativi richiesti dai clienti, per concludersi con la fase della commercializzazione.

Lo schema riportato di seguito esemplifica le fase in cui è articolato il modello organizzativo dell'attività del Gruppo Fedon.



### Progettazione e Design

L'attività di progettazione e *design* è svolta in Italia presso lo stabilimento di Pieve d'Alpago (BL), *headquarter* del Gruppo.

Per gli astucci del *core business*, l'attività è svolta da un *team* dedicato che conta 25 persone tra *designer*, tecnici, metodisti e prototipisti. Nel solo anno 2013, la Società ha sviluppato oltre 700 progetti e realizzato oltre 3.000 prototipi. Il brief per lo sviluppo di un nuovo prodotto è fornito dal cliente (che a propria volta si interfaccia con il cliente finale (*brand*) al quale è destinato il prodotto).

Da tale *brief* il *team* dell'Emittente realizza, in una prima fase, una serie di *rendering* che illustrano diverse proposte di sviluppo del prodotto e, successivamente, i prototipi dai quali il cliente può selezionare il prodotto definitivo. Segue l'attività di industrializzazione e di analisi dei costi al fine di formulare un'offerta completa. Tutte queste fasi sono seguite da un sistema intranet di comunicazione attivo tra tutti i soggetti interessati, denominato ROS, *Request of Sample*, che viene condiviso anche con lo stabilimento del Gruppo situato a Shenzhen (Cina) per le produzioni destinate a tale stabilimento. In tale contesto, si rileva inoltre che la Società svolge una continua attività di ricerca e sviluppo, al fine di completare la propria gamma prodotti provvedendo a depositare domande di brevetto e/o modelli ornamentali. Per i prodotti della BU Fedon 1919, l'attività di progettazione è svolta da un *team* dedicato che muove da analisi di mercato al fine di individuare i bisogni del consumatore e le tendenze di mercato e della concorrenza. Tale analisi si alimenta poi con i dati di *sell out* dei negozi monomarca che rappresentano i comportamenti del consumatore nelle diverse aree di distribuzione, negli aeroporti, piuttosto che nei grandi centri commerciali. Seguono tutte le fasi di design e progettazione, nonché la realizzazione dei campioni. Il fine ultimo è realizzare prodotti che si contraddistinguano sia per soluzioni tecniche innovative, sia per un design che risulti adeguato al mercato di riferimento.

### Approvvigionamento

L'approvvigionamento di materiali quali poliuretani, cartoni, termoadesivi e coagulanti per fodere, necessari per la produzione di astucci e teline, è principalmente realizzato in Cina. Al contrario, la pelle è acquistata esclusivamente da concerie italiane al fine di assicurare un elevato livello qualitativo.

Con riferimento agli occhiali premontati il Gruppo si approvvigiona direttamente da fornitori in Cina.

Gli occhiali da vista e da sole sono acquistati in Italia da aziende artigianali che operano come terzisti di altri operatori dell'industria ottica.

### Produzione

L'attività produttiva del Gruppo viene svolta:

- dall'Emittente, presso stabilimento di Pieve d'Alpago (BL);
- dalla controllata Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd., presso lo stabilimento di Shenzhen in Cina;
- dalla controllata SC East Coast S.r.l., presso lo stabilimento di Lugoj in Romania.

A livello produttivo, si rileva che lo stabilimento cinese risulta essere la componente più importante del sistema, garantendo la maggior parte della produzione richiesta. Tale struttura, in affitto e non di proprietà dell'Emittente, conta al 31 dicembre 2013 circa 1.100 operai. Per quanto riguarda lo stabilimento sito in Romania, si evidenzia che in tale complesso è svolta prevalentemente l'attività di cucitura di astucci e prodotti in pelle appartenenti alle tre Business Unit. Anche tale stabilimento è in affitto e al 31 dicembre 2013 conta circa 120 dipendenti. Infine, si evidenzia che nello stabilimento sito a Pieve d'Alpago viene svolta attività produttiva

prevalentemente di quei prodotti per i quali i clienti richiedono un *Made-in Italy* completo. Tale stabilimento occupa al 31 dicembre 2013 130 addetti circa.

In tale contesto, si rileva anche che per i prodotti realizzati nella BU Fedon 1919 è previsto che la lavorazione della pelle sia svolta principalmente in Europa e in via residuale in Cina, mentre è previsto che lo stabilimento rumeno si occupi principalmente della trasformazione in prodotti finiti di semilavorati in pelle (prodotti in Italia) attraverso l'attività di cucitura e assemblaggio.

### Commercializzazione

Per quanto riguarda la fase di commercializzazione, il Gruppo si avvale prevalentemente dell'attività delle seguenti società:

- Giorgio Fedon & Figli S.p.A.: *holding* del Gruppo con sede in Italia che svolge l'attività di commercializzazione per tutte e tre le BU;
- Genetier Sas: società controllata con sede a Parigi che si occupa della commercializzazione dei prodotti della BU *Retail* in Francia;
- Edgar Kleine Kapunkt GmbH: società controllata con sede a Monaco che si occupa della commercializzazione di articoli della BU *Retail* in Germania;
- Fedon America Inc: società controllata, con sede a New York che commercializza i prodotti realizzati da tutte e tre le BU negli USA;
- Fedon Far East Limited: società controllata che si occupa della commercializzazione dei prodotti realizzati dalle tre BU nell'area asiatica.


Gli articoli realizzati dal Gruppo, sono commercializzati attraverso differenti canali di vendita in base alle diverse BU.

Per quanto riguarda la BU OEM, i prodotti sono venduti esclusivamente ai grandi fabbricanti di occhiali. In tale BU, le vendite sono poste in essere attraverso contratti di fornitura che possono avere durata differente in relazione alla tipologia di commessa acquisita. Tali accordi, come d'uso nel settore, vengono rinegoziati di anno in anno in considerazione delle collezioni proposte dai fabbricanti di occhiali. Il Gruppo, in virtù della posizione di *leadership* in tale mercato, vanta rapporti pluriennali consolidati con i principali operatori e *griffe* della moda.

Con riferimento alla BU *Retail*, i prodotti del Gruppo sono venduti ai diversi negozi e catene di negozi di ottica presenti sia in Italia che all'estero, tramite una rete internazionale di agenti. Analogamente a quanto accade per la BU OEM, anche in questo contesto l'approccio è B2B, in quanto gli articoli sono distribuiti a negozi e non direttamente al consumatore finale.

Infine, per quanto concerne la BU Fedon 1919, la distribuzione dei prodotti è realizzata attraverso due canali di vendita: il *Retail* (attraverso punti vendita gestiti in proprio) e il *Wholesale* (vendita all'ingrosso). Il canale *Retail* (B2C) prevede la vendita di prodotti attraverso negozi a marchio Fedon 1919, *franchising/partnership* e *corners.*, mentre il canale *Wholesale* prevede la commercializzazione dei prodotti attraverso una rete di agenti che vende a distributori, catene e negozi multimarca (B2B). Al riguardo, si rileva che Fedon ha anche avviato un progetto di sviluppo della rete commerciale denominato *Wall / Corner*.

Di seguito si evidenzia la disposizione geografica dei punti vendita del Gruppo Fedon, che comprende i negozi a marchio proprio (*flagship stores*) i negozi in *franchising/partnership* e uno *showroom*:



Nell'ambito della propria attività l'Emittente è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:



Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001, rilasciata da SGS. Tale certificazione indica un impegno alla qualità per la soddisfazione del cliente.



Certificazione che rappresenta il massimo riconoscimento di affidabilità doganale e sicurezza per gli scambi commerciali favorendo così la riduzione dei controlli sulle merci e sui documenti doganali. Permette di sostenere minori oneri nel flusso delle merci e di conseguenza aumenta la competitività dei prodotti venduti.

#### 6.1.4 CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione ("SCG") viene inteso dal Gruppo Fedon nella sua più ampia accezione di "sistema strutturato ed integrato d'informazioni e processi utilizzato dal management a supporto delle attività di pianificazione e controllo". Il sistema di *reporting* fornisce indicazioni critiche necessarie al monitoraggio e alla conduzione del business attraverso il costante e diretto monitoraggio del posizionamento dell'impresa nel tempo e nello spazio competitivo al fine di cogliere le eventuali inadeguatezze tali da pregiudicare i risultati economici, patrimoniali e finanziari della società.

Il sistema è costruito sulla base delle esigenze informative necessarie per la conduzione del *business* alla luce del contesto competitivo del settore e della strategia perseguita tenendo conto dei fattori critici di successo e dei fattori di rischio che ne influenzano le *performance*.

I flussi informativi sono organizzati in modo tale da fornire ad ogni responsabile di funzione indicatori sintetici ed informazioni analitiche che permettano la definizione di obiettivi funzionali coerenti con quelli aziendali e la possibilità di verificarne il raggiungimento e correggerne gli scostamenti attraverso l'attuazione di apposite azioni correttive.

L'obiettivo primario del SCG è di soddisfare i fabbisogni informativi del management ed in particolare attraverso le seguenti modalità:

- monitoraggio dei fattori critici di successo (FCS)
- monitoraggio dei principali fattori di rischio (*business risk*)
- valutazione delle *performance*, intesa come raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia rispetto ai trend storici che rispetto alle aspettative di *budget*
- funzionamento delle procedure e degli strumenti connessi alle funzioni di pianificazione e controllo
- produzione dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo all'informazione finanziaria

- la creazione e la salvaguardia del valore per gli *stakeholder*

Il Gruppo Fedon definisce e assicura la coerenza strategica attraverso un piano industriale di gruppo che recepisce le linee guida e gli obiettivi prefissati dal vertice. In particolare:

- decide il livello complessivo e le allocazioni del rischio
- controlla la gestione delle singole società controllate, attraverso *forecast*, *budget* e consuntivi periodici
- definisce i principi generali su cui si fonda il modello di controllo societario
- approva i piani operativi e il *budget*
- mette in esecuzione i piani definiti
- verifica periodicamente i risultati della gestione e analizza gli scostamenti rispetto a quanto programmato/previsto

#### 6.1.5 INDICAZIONE DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI INTRODOTTI, SE SIGNIFICATIVI, E, DEL RELATIVO STATO DI QUALORA SIA STATO RESO PUBBLICO

Alla Data del Documento di Ammissione non vi sono nuovi prodotti o servizi che il Gruppo Fedon intende offrire alla propria clientela diversi da quelli già comunicati o conseguenti all'ordinario sviluppo del *business* come attualmente svolto.

## 6.2 PRINCIPALI MERCATI

L'Emittente, attraverso le sue *Business Unit* opera nei mercati dell'ottica (BU OEM e *Retail*) e della pelletteria (BU 1919). Al riguardo, si evidenzia che il mercato principale del Gruppo è quello dell'ottica, con particolare riferimento alla produzione degli astucci e accessori per occhiali per i grandi fabbricanti di occhiali. Di seguito si riporta un'analisi di dettaglio dei mercati di riferimento in cui l'Emittente è attivo.

### 6.2.1 MERCATO OTTICA

Alla Data del Documento di Ammissione la principale attività del Gruppo è rappresentata dalla produzione e distribuzione di astucci e altri accessori per occhiali. Trattandosi di un mercato B2B (*Business to Business*), il Gruppo vende i propri articoli esclusivamente ad altre aziende (grandi fabbricanti di occhiali italiani ed internazionali, negozi e catene di negozi di ottica).


In tale contesto, si evidenzia, pertanto, che l'andamento del mercato degli astucci e di altri accessori per occhiali, *core business* del Gruppo, è strettamente correlato all'andamento del mercato dell'ottica.

Al riguardo, si riporta di seguito un'analisi del mercato italiano dell'ottica, realizzata sulla base dei dati comunicati da ANFAO - Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, al fine di comprendere il contesto nel quale l'Emittente opera.

Di seguito si riportano una tabella e un grafico riassuntivi delle principali voci del suddetto mercato:

Periodi	2009		2010		2011		2012		2013	
	Euro/Milioni	Var %	Euro/Milioni	Var %	Euro/Milioni	Var %	Euro/Milioni	Var %	Euro/Milioni	Var %
<b>Produzione</b>	2.252	(14,5%)	2.448	8,7%	2.659	8,6%	2.799	5,3%	2.919	4,3%
<b>Esportazioni</b>	1.873	(16,3%)	2.210	18,0%	2.459	11,3%	2.622	6,6%	2.811	7,2%
<b>Importazioni</b>	638	(7,3%)	764	19,7%	808	5,8%	844	4,5%	892	5,7%
<b>Mercato domestico</b>	1.016	(6,2%)	1.002	(1,4%)	1.008	0,6%	963	(4,5%)	940	(2,4%)


Fonte: dati ANFAO - Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici ([www.anfao.it](http://www.anfao.it))



Fonte: dati ANFAO – Associazione Nazionale Fabbricanti Ottici ([www.anfao.it](http://www.anfao.it))

Come evidenziato nella precedente tabella, nel 2013 si rileva una contrazione del mercato italiano dell'ottica espresso in termini di fatturato interno. Infatti, tale mercato ha raggiunto nell'anno di riferimento, un valore pari a Euro 940 M circa, inferiore del 2,4% rispetto al 2012. Tale *performance* negativa è dovuta prevalentemente alla contrazione del fatturato relativo alla vendita degli occhiali da sole (-8%).

Al contrario, se si considera il mercato italiano dell'ottica dal punto di vista della produzione, si registra un CAGR del 6,7% per il periodo 2009 - 2013 e una crescita del 4,3% nel 2013 rispetto al 2012. Infatti, il valore dei prodotti realizzati da aziende italiane attive nel settore dell'ottica nel 2013 è pari a Euro 2,9 Miliardi circa, valore superiore rispetto agli Euro 2,8 Miliardi circa del 2012. Al riguardo, si evidenzia quindi che la crescita della produzione di articoli ottici in Italia è trainata dalle esportazioni, le quali nel 2013 crescono del 7,2% rispetto al 2012. Tale andamento è guidato dall'aumento delle esportazioni di occhiali da sole, che nel 2013 è pari a circa il 9% rispetto all'anno precedente. Al contempo, si rileva che, nel 2013, anche le esportazioni di occhiali da vista sono incrementate rispetto al 2012, per un valore pari al 3,7% circa, come evidenziato nel seguente grafico:



Fonte: dati ANFAO – Associazione Nazionale Fabbricanti Ottici ([www.anfao.it](http://www.anfao.it))

Con riferimento alla segmentazione geografica delle esportazioni di occhiali, si rileva che gli USA, nel 2013, sono il Paese verso il quale è concentrata la maggior parte delle esportazioni italiane di occhiali da sole, con una quota pari al 25% del totale. Per ciò che concerne gli occhiali da vista, risulta che la Francia è il Paese che registra il maggior numero di esportazioni, con una quota del 19,2% del totale. Di seguito, si riporta una tabella e relativo grafico riassuntivo dei principali Paesi esteri verso i quali sono esportati gli occhiali prodotti da aziende italiane.



Fonte: dati ANFAO – Associazione Nazionale Fabbricanti Ottici ([www.anfao.it](http://www.anfao.it))

Nel periodo 2012-2013, Germania (+23,7%), USA (+11,7%) e Francia (+10,4%) risultano essere i tre Paesi verso i quali si è registrato il maggiore aumento delle esportazioni in questione.


Infine, con l'obiettivo di completare l'analisi relativa al mercato delle esportazioni, si evidenziano i tassi di crescita delle esportazioni realizzate verso i Paesi emergenti, relativi al periodo 2012-2013:

Paesi	Tassi crescita
Turchia	27,4%
Polonia	26,4%
Giappone	20,5%
Brasile	19,7%
Corea del Sud	18,7%
Russia	16,5%
India	11,7%
Thailandia	11,4%

Fonte: dati ANFAO – Associazione Nazionale Fabbricanti Ottici ([www.anfao.it](http://www.anfao.it))

Al riguardo, si rileva che Turchia (+27,4%), Polonia (+26,4%) e Giappone (+20,5%) risultano essere i Paesi emergenti verso i quali si è registrato il maggior tasso di crescita delle esportazioni di occhiali da sole e da vista.

Per quanto riguarda le importazioni di occhiali, si rileva un aumento delle stesse pari a circa il 5,7% nel 2013 rispetto all'anno precedente. In valore assoluto, le importazioni hanno raggiunto, nell'anno di riferimento, un importo pari ad Euro 892 M circa. Al riguardo, si evidenzia che l'Italia realizza la maggior parte delle proprie importazioni dalla Cina, la quale detiene il 45,9% delle importazioni totali di occhiali da sole e il 79,9% delle importazioni totali di occhiali da vista.




Fonte: dati ANFAO – Associazione Nazionale Fabbricanti Ottici ([www.anfao.it](http://www.anfao.it))

Al riguardo, si evidenzia che sia nel mercato delle importazioni di occhiali da sole che in quello degli occhiali da vista, i primi 10 Paesi importatori detengono il 90% circa del mercato totale.

## 6.2.2 MERCATO PELLETTERIA

Il Gruppo, attraverso la BU Fedon 1919, è attivo nel mercato della pelletteria e, in particolare, nel segmento *business & travel*. Al riguardo, si riporta di seguito una descrizione di tale mercato, realizzata sulla base dei dati forniti da AIMPES - Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei.


In proposito si evidenzia che il mercato della pelletteria, espresso in termini di produzione, risulta pari, nel 2013, a Euro 5,6 Miliardi circa, in crescita del 6,9% rispetto al 2012. Tale mercato, si suddivide nelle seguenti tre principali aree d'affari: valigeria (Euro 0,5 Miliardi), pelletteria (Euro 3,6 Miliardi) e piccola pelletteria (Euro 1,5 Miliardi), come di seguito riportato.



Fonte: dati AIMPES - Associazione Italiana pellettieri ([www.aimpes.it](http://www.aimpes.it))

Tale crescita, è strettamente connessa all'incremento, nel 2013 rispetto al 2012, delle esportazioni (+11%). Al contrario si registra, nel medesimo periodo considerato, una contrazione dei consumi dell'1,2%,


Di seguito, si riporta l'andamento dei consumi di prodotti in pelle in Italia, nel periodo 2012-2013.



Fonte: dati AIMPES - Associazione Italiana pellettieri ([www.aimpes.it](http://www.aimpes.it))

Come evidenziato nella tabella e nel grafico precedenti, le riduzioni dei consumi di prodotti in pelle più rilevanti sono riconducibili a quelli delle valigie (-10,0%), degli ombrelli (-7,7%) e delle cinture (-4,2%).

Per quanto riguarda le esportazioni, nel 2013, si rileva un incremento, in termini di fatturato conseguito, pari all'11%, rispetto al 2012. L'*export*, nel 2013, ha pertanto raggiunto un valore pari a Euro 4,7 Miliardi. Al riguardo, si rileva che tale valore è rappresentato per il 60% circa da borse in pelle per donna. Di seguito si riporta un grafico riassuntivo delle esportazioni per prodotto, relative al periodo Gennaio-Ottobre 2012-2013:



Fonte: dati AIMPES – Associazione Italiana pellettieri ([www.aimpes.it](http://www.aimpes.it))

Come evidenziato dal grafico precedente, i prodotti caratterizzati dal maggior incremento, in termini di valore delle esportazioni, sono la piccola pelletteria (+17,7%), le borse (+10,2%) e la categoria residuale degli altri prodotti (+42,1%).

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle esportazioni per area geografica, relative al periodo gennaio-ottobre 2012-2013:


(Dati in Euro/Milioni)

Paesi	2012	2013	Var. %	Quota 2013
Svizzera	772	797	3,3%	17,1%
Francia	628	609	(3,1%)	13,0%
USA	351	415	18,2%	8,9%
Hong kong	318	381	19,8%	8,1%
giappone	320	349	9,0%	7,5%
UK	227	273	20,3%	5,8%
Germania	228	266	16,7%	5,7%
Repubblica di Corea	224	253	13,4%	5,4%
Cina	128	164	28,3%	3,5%
Russia	107	121	13,5%	2,6%
Altri	913	1.046	14,6%	22,4%
<b>Totale</b>	<b>4.216</b>	<b>4.676</b>	<b>10,9%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: dati AIMPES – Associazione Italiana pellettieri ([www.aimpes.it](http://www.aimpes.it))

Come rappresentato nella tabella, i Paesi caratterizzati dalla maggiore incidenza percentuale di esportazioni italiane di prodotti in pelle, nel 2013, sono: la Svizzera (17,1% del totale), la Francia (13,0% del totale) e gli USA (8,9% del totale). Inoltre, si evidenzia anche che i Paesi verso i quali si è registrato il maggiore incremento delle esportazioni di prodotti in pelle sono: Cina (+28,3%), UK (+20,2%) e Hong Kong (+19,8%).

Rispetto alle importazioni nel mercato italiano di prodotti in pelle, nel 2013 si rileva una contrazione pari al 2,1% circa, rispetto al 2012. Il mercato italiano dell'import di prodotti in pelle è quindi pari a Euro 1,96 Miliardi circa. Di seguito si riporta un grafico riassuntivo delle importazioni per prodotto, relative al periodo Gennaio-Ottobre 2012-2013:



Fonte: dati AIMPEs – Associazione Italiana pellettieri ([www.aimpes.it](http://www.aimpes.it))

Come evidenziato dal grafico precedente, la maggiore riduzione delle importazioni è stata rilevata per le cartelle e i porta documenti (-19,0%), le valigie e gli articoli da viaggio (-10,7%) e le borse (-7,0%). La contrazione complessiva è pari al 2,1% circa.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle importazioni per area geografica, relative al periodo Gennaio-Ottobre 2012-2013:

*(Dati in Euro/Milioni)*

Paesi	2012	2013	Var. %	Quota 2013
Cina	795	694	(12,7%)	35,4%
Francia	332	319	(3,8%)	16,3%
Svizzera	80	88	9,3%	4,5%
Romania	63	74	17,2%	3,8%
Germania	50	52	4,2%	2,6%
Paesi Bassi	35	50	40,9%	2,5%
Belgio	52	50	(5,0%)	2,5%
Spagna	32	39	22,2%	2,0%
India	29	35	20,2%	1,8%
Bulgaria	23	24	2,8%	1,2%
Altri	514	539	5,0%	27,5%
<b>Totale</b>	<b>2.005</b>	<b>1.963</b>	<b>(2,1%)</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: dati AIMPEs – Associazione Italiana pellettieri ([www.aimpes.it](http://www.aimpes.it))

Come rappresentato nella tabella, i Paesi caratterizzati dalla maggiore incidenza percentuale rispetto alle importazioni italiane di prodotti in pelle, nel 2013, sono: la Cina (35,4% del totale), la Francia (16,3% del totale) e la Svizzera (4,5% del totale). Al riguardo, si evidenzia anche che i Paesi dai quali si è registrato il maggiore incremento delle importazioni, espresse in termini di fatturato, di prodotti in pelle sono: Paesi Bassi (+40,9%), Spagna (+22,2%) e India (+20,2%).

Sulla base dei dati analizzati, si evidenzia che il mercato italiano della pelletteria è trainato prevalentemente dalle esportazioni, con tassi di crescita elevati con particolare riferimento ai Paesi del *Far East*. Tale espansione, inoltre, riguarda prevalentemente gli articoli di alta gamma o di lusso, i quali sono gli unici a non essere penalizzati dall'incremento della concorrenza relativa ai prodotti realizzati in Paesi caratterizzati da un basso costo del lavoro.


### 6.2.3 POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL'EMITTENTE

#### Astucci

Con particolare riferimento al mercato italiano della produzione degli astucci ed altri accessori per occhiali, si rileva che si tratta di un settore particolarmente concentrato in pochi operatori. Al riguardo, Fedon, si pone in

qualità di *leader* del mercato, con una quota, determinata esclusivamente sulla base dei dati di fatturato dei principali *player* noti al 31 dicembre 2013, pari a circa il 44,7% dello stesso.


Di seguito si illustra l'andamento di tale mercato, sulla base dei risultati economici dei principali operatori, per il periodo 2009-2013, e la relativa quota di mercato di Fedon:



Fonte: elaborazioni interne della Società

Nel periodo sopra riportato si evidenzia un incremento del valore del mercato in termini di fatturato ad un CAGR del 6,75%. In controtendenza al *trend* descritto, si rileva una contrazione dei margini registrati dalle società del mercato, in ragione anche dell'applicazione di politiche di contenimento dei costi intraprese da alcuni grandi fabbricanti.

#### Quota mercato italiano astucci




Fonte: elaborazioni interne della Società

Sulla base dell'analisi di mercato sopra riportata, l'Emittente risulta essere dunque *leader* italiano nel proprio *core business*. In tale mercato, il Gruppo opera in una posizione di *leadership* anche in termini di margini rispetto ai *competitor*. Dall'analisi dei principali operatori, si rileva, inoltre, una tendenza ad investire nel settore del *packaging* di lusso, che ha fatto registrare negli ultimi anni un andamento di crescita positivo in controtendenza con l'andamento della situazione economica globale. Tale settore di nicchia, che si estende a prodotti diversi dagli occhiali, è previsto in continua espansione a causa della crescente attenzione al *packaging* quale sinonimo di qualità, da parte soprattutto delle grandi *griffe* dell'alta moda.

#### Pelletteria

Il *management* ritiene che il marchio Fedon 1919 sia strategicamente posizionato tra i *brand Premium/Lifestyle/Performance*, come di seguito rappresentato:



Fonte: elaborazioni interne della Società

Per definire il posizionamento competitivo sopra riportato, è stato necessario analizzare quali sono le variabili che le società del settore considerano per creare il proprio. In particolare, sono due le dimensioni individuate: (i) le esigenze del cliente che si vogliono soddisfare (ii) il prezzo.

La dimensione legata alle esigenze del cliente può essere declinata in tre differenti tipologie:

- **Performance:** rivolta alla soddisfazione di esigenze del consumatore finale legate alla sola funzionalità e praticità.
- **Lifestyle:** rivolta ad uno specifico stile di vita, al fine di diventare, per il consumatore finale, un punto di riferimento per i suoi acquisti.
- **Fashion:** rivolta alla continua ricerca di novità tenuto conto delle esigenze della moda..

Con riferimento al prezzo, si distinguono tre differenti politiche perseguibili:

- **Medium/Low:** fascia di prezzo accessibile a chi vuole acquistare un prodotto di marca senza spendere troppo.
- **Premium:** fascia di prezzo intermedia rivolta a chi cerca un prodotto unico per soddisfare un proprio piacere personale, prestando, allo stesso tempo, attenzione alla variabile economica.
- **Luxury:** fascia di prezzo esclusiva ed unica rivolta a chi non considera la variabile economica nel fare gli acquisti.

#### **Principali caratteristiche distintive nel segmento premium/lifestyle/performance**

Il principale elemento distintivo nell'ambito del segmento di mercato individuato dal *management* riguarda la capacità di essere percepiti come un marchio legato al soddisfacimento di specifici bisogni (*performance*) ed allo stesso tempo capace di poter diventare un punto di riferimento (*lifestyle*) per gli acquisti del consumatore finale. Inoltre, il *brand* Fedon 1919 ha l'aspirazione di posizionarsi quale marchio dal contenuto unico (*premium*), indirizzato a chi cerca unicità e piacere personale nell'acquisto.

Nel tempo l'Emittente ha saputo sviluppare il marchio "Fedon 1919", oggi riconosciuto per le sue qualità nella progettazione di prodotti e accessori in pelle piacevoli e funzionali, che si distinguono per *performance* e stile. Ciò è stato possibile anche grazie ad una politica finalizzata allo sviluppo delle competenze tecniche e gestionali e alla razionalizzazione dei processi di sviluppo, industrializzazione e produzione del prodotto.

### **6.3 FATTORI ECCEZIONALI**

Alla Data del Documento di Ammissione non vi sono fattori eccezionali che hanno influenzato le informazioni contenute nei Paragrafi 6.1 e 6.2.

### **6.4 DIPENDENZA DA BREVETTI O LICENZE, DA CONTRATTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI O FINANZIARI, O DA NUOVI PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE**

#### **Brevetti, marchi, licenze e autorizzazioni**

L'attività del Gruppo Fedon non risulta dipendere significativamente da brevetti, licenze concesse da soggetti terzi rispetto al Gruppo, oppure da marchi, concessioni, autorizzazioni ovvero da nuovi processi di produzione.

#### **Contratti finanziari**

Per quanto riguarda i contratti e rapporti di natura finanziaria più rilevanti, si rinvia alla Sezione I, Capitolo XVI, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione.

#### **Contratti commerciali e industriali**

Al 31 dicembre 2013, il fatturato cumulato registrato dal Gruppo Fedon nei confronti dei primi cinque clienti, produttori di occhiali, è stato pari a circa il 66% del fatturato consolidato. In particolare, i primi due clienti

hanno rappresentato circa il 52% del fatturato consolidato del Gruppo. Tale situazione è dovuta, e riflette principalmente, l'elevata concentrazione in capo a pochi produttori di occhiali delle licenze di marchio dei principali *brand* nazionali ed internazionali. Di conseguenza, essendo il Gruppo riconosciuto per la qualità del suo prodotto e per la capacità di sviluppo di nuovi modelli, la produzione è prevalentemente dedicata ai prodotti cd. '*branded*' (a marchio), concentrati in pochi produttori di occhiali, ritenuti *leader* nel loro settore.

Al fine di mitigare tale circostanza, il Gruppo Fedon ha avviato negli ultimi anni nuove attività commerciali sia nell'ambito della BU Retail, attraverso una diversificazione dei prodotti, che nella pelletteria con il marchio Fedon 1919, con l'ampliamento della rete di negozi monomarca negli aeroporti e nei grandi centri commerciali. Tali politiche commerciali sono volte a rendere meno rilevante il peso relativo del fatturato generato dai principali clienti; questo processo ha consentito di limitare l'incidenza del fatturato dei primi cinque clienti sul totale del fatturato consolidato del Gruppo portandola dal 69% al 31 dicembre 2012 al 66% al 31 dicembre 2013.

#### **Contratti di fornitura**

L'attività del Gruppo Fedon non dipende da contratti di fornitura rilevanti per la redditività dell'Emittente.

#### **Nuovi procedimenti di fabbricazione**

L'attività del Gruppo Fedon non dipende da alcun nuovo procedimento di fabbricazione rilevante per la redditività dell'Emittente.

## **6.5 POSIZIONAMENTO COMPETITIVO**

Per informazioni relative alla posizione concorrenziale dell'Emittente, si rinvia al precedente Paragrafo 6.2.3 del Documento di Ammissione.

## SEZIONE I, CAPITOLO VII - STRUTTURA ORGANIZZATIVA


### 7.1 DESCRIZIONE DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE L'EMITTENTE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non appartiene ad alcun gruppo. Per maggiori informazioni sui principali azionisti dell'Emittente si rinvia alla Sezione I, Capitolo XIII, del Documento di Ammissione.

L'Emittente è a capo del Gruppo Fedon e controlla le società indicate nel seguente Paragrafo 6.2.

### 7.2 DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Il diagramma che segue riporta la rappresentazione delle società controllate e partecipate dall'Emittente alla Data del Documento di Ammissione.



(\*) una azione è detenuta da Merope Nominees Limited con sede in Hong Kong, Andrea Sangiorgi e Marco Vinciguerra sono i beneficiari economici ("ultimate beneficial owners") di tale società.

Alla Data del Documento di Ammissione, pertanto, l'Emittente detiene direttamente e indirettamente partecipazioni nelle seguenti società:

- **Genetier Sas**, società di diritto francese costituita in data 26 febbraio 1973, con sede legale a Parigi (Francia), Avenue de l'Opéra 35, di cui l'Emittente detiene una quota di nominali Euro 100.000, rappresentativa del 100% del capitale sociale della società. Genetier Sas è attiva nella vendita a distributori terzi di prodotti Retail, tramite una rete di agenti che coprono il territorio francese;
- **Edgar Kleine Kapunkt GmbH**, società di diritto tedesco costituita in data 15 dicembre 1971, con sede legale a Kirchheim b. Monaco (Germania), Liebigstrasse 6, di cui l'Emittente detiene una quota di nominali Euro 25.000, rappresentativa del 100% del capitale sociale della società. Edgar Kleine Kapunkt GmbH è attiva nella produzione e distribuzione di prodotti del settore ottico e, in particolare svolge l'attività di

- agente al fine di promuovere le vendite a distributori terzi di prodotti della BU Retail in Germania, Austria, Svizzera, Russia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bielorussia e Polonia;
- **Fedon Industries SA**, società di diritto lussemburghese, costituita in data 13 luglio 1999, con sede legale in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), Rue Beaumont 17 di cui l'Emittente detiene una quota di nominali Euro 2.000.000, rappresentativa del 100% del capitale sociale della società. Fedon Industries SA è attiva nella gestione di attività finanziarie;
  - **Fedon America Inc.**, società di diritto dello Stato del Delaware (Stati Uniti d'America), costituita in data 27 luglio 1999, con sede legale in New York (Stati Uniti d'America), di cui l'Emittente detiene una quota di nominali USD 2.778.712,32, rappresentativa del 49% del capitale sociale della società; la restante parte del capitale sociale, pari al 51%, è detenuta da Fedon Industries SA, titolare di una quota di nominali USD 2.892.129,15. Fedon America Inc. è attiva in qualità di agente al fine di promuovere le vendite di prodotti OEM nel mercato americano e si occupa direttamente della vendita di articoli della BU 1919;
  - **SC East Coast S.r.l.**, società di diritto rumeno, costituita in data 28 ottobre 1997, con sede legale in Lugoj (Romania), str. Timisorii nr. 143-147, jud. Timils. Il capitale sociale, pari a Euro 314.521,78, è interamente detenuto da Fedon Industries SA. SC East Coast S.r.l. è attiva nell'effettuazione di lavorazioni di piegatura e di cucitura commissionate dall'Emittente;
  - **Fedon Far East Limited**, società di diritto della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina, costituita in data 10 novembre 1999, con sede legale in 1401 China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong. Il capitale sociale, pari a HK\$15.610.000, suddiviso in n. 15.610.000 azioni del valore di HK\$1 ciascuna, è interamente detenuto da Fedon Industries SA tranne 1 azione detenuta fiduciarmente da una parte estranea al gruppo. Fedon Far East Limited è attiva nella commercializzazione dei prodotti realizzati dalle tre Business Unit del Gruppo in Cina.
  - **Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd** (深圳飞动盒业有限公司), società di diritto cinese, costituita in data 31 agosto 2004, con sede legale in 5th fl. of Factory Building No. 2, and 1st, 3rd, 4th, 5th fl. and west side of 2nd fl. of Factory Building No. 1, Jin Rong Da Technical and Industrial Park, Xue Gang North Road, Ban Tian Town, Distretto Long Gang, Shenzhen, Provincia di Guangdong, Repubblica Popolare Cinese. Il capitale sociale, pari a USD 770.000, è interamente detenuto da Fedon Far East Ltd. Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd. è attiva nella produzione e lavorazione di ogni tipo di scatola e parti di ricambio, borse da uomo e donna, borse da viaggio, portafogli e borsellini, borse per computer, astucci per telefoni cellulari, stampi per scatole, vendita di prodotti, prestazione di servizi post-vendita in relazione a tecnologia, conduzione di attività all'ingrosso, di importazione e di esportazione, ed attività concernente astucci in pelle, simil-pelle (PU, semi-PU e PVC), tessuto, ferro, metalli non ferrosi (esclusi i metalli preziosi) e in plastica;
  - **Shenzhen Feichi Trading Co., Ltd** (深圳飞驰贸易有限公司), società di diritto cinese, costituita in data 5 dicembre 2005, con sede legale in East side of 2nd fl., Factory Building No.1, Jin Rong Da Technical and Industrial Park, Xue Gang North Road, Ban Tian Town, Distretto Long Gang, Shenzhen, Provincia di Guangdong, Repubblica Popolare Cinese. Il capitale sociale, pari a HKD 1.500.000, è interamente detenuto da Fedon Far East Ltd. Shenzhen Feichi Trading Co., Ltd è attiva nel importazione, esportazione e commercio all'ingrosso di astucci, borse, scatole, articoli da scrivania, prodotti di uso quotidiano, componenti ed accessori, materie prime;
  - **GF 1919 Far East Limited**, società di diritto della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina, costituita in data 12 ottobre 2006, con sede legale in 1401 China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong. Il capitale sociale, pari a HK\$10.000 suddiviso in n. 10.000 azioni del valore di HK\$1 ciascuna, è interamente detenuto da Fedon Far East Limited. GF 1919 Far East Limited è attiva nella vendita al dettaglio dei prodotti della Business Unit Fedon 1919.

## **SEZIONE I, CAPITOLO VIII - PROBLEMATICHE AMBIENTALI**

In considerazione della tipologia di attività, l'Emittente non ha impianti e/o processi industriali tali da costituire un rischio potenziale per l'ambiente e non sussistono problematiche ambientali tali da influire in maniera significativa sull'utilizzo delle immobilizzazioni materiali.

## **SEZIONE I, CAPITOLO IX - INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE**

### **9.1 TENDENZE SIGNIFICATIVE NELL'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE, DELLE VENDITE E DELLE SCORTE E NELL'EVOLUZIONE DEI COSTI E DEI PREZZI DI VENDITA**

Dalla data del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2013 alla Data del Documento di Ammissione, non si sono manifestate tendenze particolarmente significative nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte, nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita in grado di condizionare, in positivo o in negativo l'attività dell'Emittente.

### **9.2 TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE ALMENO PER L'ESERCIZIO IN CORSO**

Alla data del Documento di Ammissione, all'Emittente non risultano particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo, fatto salvo quanto indicato nella Sezione I, Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Documento di Ammissione.

## SEZIONE I, CAPITOLO X - **ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI**

### 10.1 **ORGANI SOCIALI E PRINCIPALI DIRIGENTI**

#### 10.1.1 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2013 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015.

Alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Callisto Fedon	Presidente e Amministratore Delegato	Domegge di Cadore (BL), 2 marzo 1952
Piergiorgio Fedon	Consigliere	Domegge di Cadore (BL), 25 luglio 1947
Italo Fedon	Consigliere	Domegge di Cadore (BL), 17 febbraio 1946
Angelo Da Col	Consigliere	Pieve di Cadore (BL), 5 marzo 1954
Franco Andreetta(*)	Consigliere	Fontanelle (TV), 1 maggio 1941
Flora Fedon	Consigliere	Pieve di Cadore (BL), 22 novembre 1963
Stefania Fullin(*)	Consigliere	Vittorio Veneto (TV), 17 giugno 1971

(\*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso l'indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese.

Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica sono stati effettuati i previsti accertamenti della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

Il Presidente e Amministratore Delegato Callisto Fedon e il Consigliere Italo Fedon sono fratelli ed entrambi sono cugini dei Consiglieri Piergiorgio Fedon, Angelo Da Col e Flora Fedon inoltre, i Consiglieri Piergiorgio Fedon, Flora Fedon e Angelo Da Col sono altresì cugini tra loro e con i Consiglieri Callisto Fedon e Italo Fedon. Fatto salvo quanto precede non vi sono ulteriori rapporti di parentela fra i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e i dirigenti con responsabilità strategiche.

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, o amministrazione controllata o liquidazione né infine è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.

Viene riportato di seguito un breve *curriculum vitae* di ogni Consigliere dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

**Callisto Fedon.** Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, entra in società nel 1976 e ricopre diversi incarichi operativi prima di assumerne la presidenza del Consiglio di Amministrazione nel 1985. Da allora, è stato ininterrottamente riconfermato nell'incarico e, alla Data del Documento di Ammissione, ricopre anche l'incarico di Amministratore Delegato. È stato Presidente dell'ANFAO dal 1992 al 1994 e ne è attualmente Vice-Presidente. È membro del Consiglio Generale della Fondazione Cariverona.

**Piergiorgio Fedon.** È stato Presidente della Fedon Occhiali S.p.A. e, dopo un periodo nel quale è stato procuratore della filiale italiana di VIVA International, ha ricoperto l'incarico di Direttore Commerciale del Gruppo Fedon sino al 1999.

**Italo Fedon.** Dal 1970 è presente nel Gruppo Fedon, nel quale ha ricoperto importanti incarichi operativi e societari, tra i quali quello di Presidente della FEAS S.r.l. e di Direttore del Personale della Società fino al 2006.

**Angelo Da Col.** Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Contabili. Esercita la libera professione. Ricopre incarichi in diversi consigli di amministrazione ed è sindaco di alcune società di diversi settori merceologici.

**Franco Andreetta.** Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, ha svolto la sua carriera nell'ambito bancario e finanziario, dove ha ricoperto numerosi incarichi operativi. Attualmente siede nel consiglio di amministrazione di diversi Istituti Bancari. Dal 1970 al 1975 è stato Sindaco del Comune di San Polo di Piave (TV).

**Flora Fedon.** Laureata in medicina veterinaria presso l'Università di Bologna e iscritta all'albo dei medici veterinari della Provincia di Belluno, collabora in qualità di libero professionista in diverse strutture veterinarie.

**Stefania Fullin.** Laureata in giurisprudenza presso l'Università di Trieste, è iscritta all'Albo degli Avvocati di Belluno dal 1998 e da tale data esercita la libera professione presso uno dei maggiori studi legali della provincia di Belluno, occupandosi prevalentemente di controversie in materia di diritto del lavoro, contrattualista, societario e diritto aziendale in genere.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2013 ha conferito i seguenti poteri, con facoltà di subdelega:

*I. intrattenere le pubbliche relazioni e rappresentare la società nei rapporti con i media e con i vertici degli organismi ed associazioni di categorie, enti e autorità politiche ed economiche in genere;*

*II. predisporre obiettivi a breve, medio e lungo termine, strategie e piani di sviluppo aziendale, commerciali e produttivi da sottoporre ai CdA;*

*III. definire i budget annuali di gestione corrente e gli obiettivi di ciascun settore aziendale del Gruppo che verranno sottoposti al CdA;*

*IV. elaborare e individuare indirizzi, strategie e politiche di acquisizione di altre realtà aziendali, di partecipazioni in altre società e accordi di joint venture e associativi in genere, con relativi business plan da sottoporre al CdA;*

*V. intrattenere relazioni commerciali, gestire le trattative e concludere atti e contratti con i clienti e con i terzi in genere, ove il Presidente ritenga necessario il proprio intervento diretto;*

*VI. sostituirsi in qualsiasi momento, ove le circostanze lo richiedano, a qualsiasi Direttore nello svolgimento delle funzioni di questo;*

*VII. rappresentare la società in tutti i rapporti con le società direttamente o indirettamente controllate o collegate, partecipare alle assemblee di queste ultime;*

*VIII. nell'ambito dei poteri sopra conferiti, rappresentare la società nei confronti dei terzi, sottoscrivere contratti, corrispondenza e più in generale ogni altro atto, istanza o documento necessari per il miglior svolgimento della propria funzione.*

#### RAPPRESENTANZA, PROCURE E TRANSAZIONI

1) **RAPPRESENTANZA:** *Rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità giudiziaria amministrativa, fiscale, ordinaria o speciale, in qualunque ordine, grado e sede e, quindi, anche avanti il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione, anche in sede di revocazione, con potere di sottoscrivere domande, ricorsi, istanze e ogni altro atto, per qualsiasi oggetto, proponendo azioni giudiziarie e amministrative, di cognizione, esecuzione e anche procedure di fallimento, di concordato e di moratoria, compiendo le formalità relative, compreso il rilascio di procure e mandati ad avvocati, procuratori speciali alle liti; rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità e amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, presso le Esattorie e gli Enti pubblici, presso gli Uffici di Igiene; rappresentare la Società di fronte alle Autorità fiscali di qualsiasi grado, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini delle imposte indirette, I.V.A. inclusa; firmare e rilasciare dichiarazioni, attestazioni e certificazioni in nome della Società quale sostituto d'imposta; rappresentare la Società avanti le commissioni tributarie di ogni ordine e grado; rappresentare la Società nelle procedure concorsuali, riscuotere percentuali in conto o a saldo e concedere remissioni di debito; rappresentare la Società presso tutti gli organi e associazioni professionali; costituirsi parte civile in processi penali; eleggere domicili;*

2) **GIURAMENTI:** *deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori ed interPELLI anche in materia di falso civile;*

- 3) *PROCURE E MANDATI: nominare procuratori e mandatari per singoli atti, purché questi siano tra quelli di cui al presente elenco;*
- 4) *SOCIETÀ' PARTECIPATE: ricevere la rappresentanza, nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile, della Società in assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, quale portatore di quote o di azioni di proprietà della Società;*
- 5) *TRANSAZIONI E ARBITRATO: definire, anche in via di transazione o di adesione, qualsiasi contestazione o controversia commerciale, amministrativa, fiscale e di lavoro; compromettere qualsiasi vertenza in uno o più arbitri rituali o amichevoli compositori con rinuncia ad appello e stipulare clausole arbitrali; promuovere atti conservativi, dichiarativi, esecutivi o rinunciare ad essi; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, qualsiasi vertenza sia in base a clausola compromissoria sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrari;*

#### RESPONSABILITÀ INERENTI GLI ACQUISTI E LE VENDITE

- 1) *ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI: concludere, modificare, risolvere in nome e per conto della Società contratti di acquisto anche in leasing, di fornitura, di appalto, di somministrazione, di permuta di materie prime, materiali, prodotti ed in genere di cose mobili, impianti, macchinari e servizi nonché contratti per consulenza tecnica e consulenza di gestione, di rappresentanza, di agenzia e di commissione;*
- 2) *AUTOMEZZI: acquistare, anche in leasing, vendere, permutare beni mobili di ogni tipo, iscritti in pubblici registri; compiere ogni relativa operazione presso il pubblico registro automobilistico, concedere l'iscrizione e acconsentire alla cancellazione di ipoteche sugli stessi, esonerando chi di ragione da ogni responsabilità al riguardo e stipulare gli atti occorrenti;*
- 3) *LOCAZIONI: concludere, modificare, disdire, risolvere, in nome e per conto della Società, contratti in atto di locazione, di noleggio o di leasing per immobili, macchinari ed impianti e altri beni mobili aventi una durata non superiore a 9 (nove) anni, con espressa esclusione degli atti di disposizione di beni immobili;*
- 4) *VENDITE: organizzare; sovrintendere e coordinare l'attività commerciale; concludere, modificare, risolvere, in nome e per conto della Società, contratti di vendita di materiali, prodotti, impianti, macchinari, servizi ed in genere di cose mobili convenendo il prezzo; assumere appalti, commesse e ordinazioni per forniture e per l'esecuzione dei lavori e somministrazioni di ogni genere, stipulando i relativi contratti con enti pubblici e con privati convenendo le condizioni, il prezzo e eventuali dilazioni con garanzie o senza concorrere alle gare e licitazioni relative, direttamente o nominando, quando occorra, mandatari speciali, munendoli dei necessari poteri;*

#### RESPONSABILITÀ NEI RAPPORTI DI LAVORO

- 1) *RAPPORTI DI LAVORO: assumere, sospendere, licenziare operai, fissarne poteri, attribuzioni, mansioni e retribuzioni e modificarne le condizioni di impiego; assumere, sospendere, licenziare impiegati e modificare le condizioni di impiego, come pure concedere gratifiche e/o premi;*
- 2) *RAPPORTI DI LAVORO COLLETTIVI: rappresentare la Società di fronte alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulando con queste, a nome della Società, accordi e contratti; rappresentare la Società avanti le organizzazioni di categoria e presso qualsiasi istituzione, associazione e consorzio;*
- 3) *AGENTI: nominare, revocare agenti, subagenti, commissionari, piazzisti ed in genere ausiliari del commercio per la vendita con o senza poteri di rappresentanza, con o senza deposito di merci sia in Italia sia all'estero, fissandone condizioni e compensi;*
- 4) *DICHIARAZIONI FISCALI PER I DIPENDENTI: rilasciare certificati, dichiarazioni per la denuncia dei redditi dei dipendenti, estratti dei libri paga ed altre situazioni riguardanti il personale sia per gli entri previdenziali, assicurativi e mutualistici sia per gli altri enti e/o privati;*

#### RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE, FISCALI E TRIBUTARIE

- 1) *CORRISPONDENZA: sottoscrivere la corrispondenza ordinaria della Società; eseguire tutti gli atti inerenti al funzionamento della società in tutti i settori e servizi; sottoscrivere richieste di notifiche di informazioni, di documenti, di certificati, di attestazioni a enti pubblici o a privati, richieste di offerte ai fornitori, lettere a carattere informativo e interlocutorio, di trasmissione di documenti, elenchi, prospetti etc. e in genere qualunque comunicazione della Società;*
- 2) *CREDITI: esigere e cedere crediti e riceverli in pagamento; emettere tratte su clienti o debitori in genere; esigere, girare incassare, scontare effetti cambiari, assegni di conto corrente bancario, assegni di conto corrente postale, vaglia postali, buoni, fedi di credito, cambiali ed ogni altro effetto di commercio emesso a favore della Società rilasciando valida quietanza di scarico, e in caso di pagamento elevare relativi protesti, nonché procedere agli atti esecutivi per la riscossione e*

conseguentemente alla iscrizione e cancellazione di atti cautelativi, precetti immobiliari, alla esecuzione di pignoramenti e vendite forzate nonché alla rinuncia agli atti stessi;

3) **POSTE TRASPORTI E ALTRI ENTI PUBBLICI:** esigere da qualsiasi Tesoreria o Cassa pubblica o privata, buoni e mandati e quietanziarli; fare operazioni di dogana e ritirare dagli Uffici Postali, Ferrovie dello Stato o privati, società o ditte di trasporti, lettere, anche raccomandate assicurate, pieghi, merci, valori rilasciandone i relativi scarichi, presentare ricorsi e reclami per mancata e ritardata consegna di merci o per manomissioni delle medesime; nominare mandatari speciali per il ritiro di quanto sopra; stipulare contratti di trasporto, di spedizione, di commissione, di agenzia, di deposito, di opera ed ogni altro occorrente per l'ordinaria amministrazione della Società, fissandone le condizioni tutte, risolvere e modificare i contratti stessi;

4) **FERROVIE E DOGANE:** compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, poste telegrafonici ed in genere presso ogni ufficio pubblico o privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazioni, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli, rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle operazioni di importazione ed esportazione, temporanea esportazione, reimportazioni e, riesportazione; firmare le richieste di benessere e il benessere franco valuta alla temporanea e definitiva importazione ed esportazione rilasciati dalla Banca d'Italia a nome della Società;

5) **RAPPORTI BANCARI:** aprire c/c bancari o postali a nome della Società; emettere ordini e disposizioni sui conti correnti bancari e postali; dare in generale disposizioni nei confronti delle banche, anche mediante la firma di assegni e ordini di pagamento, nei limiti delle giacenze e dei fidi concessi; rilasciare ricevute di depositi, nonché di valori mobiliari di qualsiasi specie assunti in custodia o in gestione dalla Società; prendere in locazione, usare e disdire cassette di sicurezza, armadi e scomparti di cassaforti;

6) **IPOTECHE:** acconsentire alla cancellazione di ipoteche a carico di terzi e a beneficio della Società per estinzioni o riduzioni dell' obbligazione, rinunciare a ipoteche e a surroghe ipotecarie anche legali, manlevando i conservatori competenti;

7) **RAPPORTI FISCALI:** sottoscrivere, in nome e per conto della Società, denunce, dichiarazioni, istanze, ricorsi, verbali, concordati, ed in genere qualsiasi documento relativo a questioni di carattere fiscale;

8) **ASSICURAZIONI:** stipulare, risolvere e modificare contratti di assicurazione contro danni e responsabilità civile e d'incendio, contro gli infortuni sul lavoro, contratti di assicurazione sulla vita dei dipendenti dell'azienda nonché contratti relativi alle indennità di licenziamento agli stessi spettanti, fare assicurazioni per spedizioni di macchinari, automezzi, merci, somme, titoli, valori, documenti, firmare polizze e dichiarazioni; dare notizia di sinistri agli effetti di legge, assistere e nominare persone che assistano ad accertamento di danni, con facoltà di transigere le indennità, rilasciando quietanza a saldo e stralcio;

9) **DIRITTI IMMATERIALI:** stipulare contratti o convenzioni aventi per oggetto l'utilizzo di opere dell'ingegno, marchi, disegni, brevetti, modelli ed altre opere analoghe; sottoscrivere domande di deposito di registrazione o di rinnovo e compiere le pratiche relative;

10) **CAUZIONI:** fare e ritirare depositi per cauzioni di ogni genere purché connesse a forniture a clienti, firmando a tal uopo le opportune istanze e rilasciando le relative liberazioni."

La seguente tabella indica le società di capitali, diverse dall'Emittente e dalle società del Gruppo, o di persone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa lo status alla Data del Documento di Ammissione.

Nome e cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica	Status della carica
<b>Callisto Fedon</b>	Certottica S.C.R.L.	Consigliere	In essere
	CL & GP S.r.l.	Amministratore Unico	In essere
	Anfao	Vice presidente	In essere
	Fedon Industries S.A.	Presidente e Consigliere	In essere
	Fondazione Cariverona	Consigliere	In essere
<b>Piergiorgio Fedon</b>	Sylt S.r.l.	Presidente CdA e Socio	In essere
<b>Italo Fedon</b>	//	//	//
<b>Angelo Da Col</b>	Studio Dacol S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Socio	In essere

	Confindustria Belluno Dolomiti	Sindaco	In essere
<b>Franco Andreetta</b>	Zagrebacka Banka Zagreb – Croazia	Consigliere	In essere
	UniCredit Bank Lubiana - Slovenia	Consigliere	In essere
	UniCredit Corporate Banking S.p.A. - Verona	Consigliere	Cessata
<b>Flora Fedon</b>	-	-	-
<b>Stefania Fullin</b>	-	-	-

### 10.1.2 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dell'Emittente è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2013 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015.

Alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale è composto dai seguenti membri.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Pio Paolo Benvegnù	Presidente	Taibon Agordino (BL), 6 giugno 1936
Monica Lacedelli	Sindaco Effettivo	Cortina d'Ampezzo (BL), 29 maggio 1966
Maurizio Paniz	Sindaco Effettivo	Belluno, 9 maggio 1948
Alessandro Bampo	Sindaco Supplente	Belluno, 1 giugno 1972
Federica Monti	Sindaco Supplente	Auronzo di Cadore (BL), 10 febbraio 1969

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso l'indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'articolo 148 del TUF e dal regolamento attuativo adottato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162/2000.

Per tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati effettuati i previsti accertamenti della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente.

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, con i componenti del Consiglio di Amministrazione o con i dirigenti con responsabilità strategiche.

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale della Società ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, o amministrazione controllata o liquidazione né infine stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.

Viene riportato di seguito un *breve curriculum vitae* di ogni Sindaco, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate.

**Pio Paolo Benvegnù.** Ha ricoperto numerosi incarichi sia come Presidente che Amministratore delegato in importanti aziende industriali. È stato Vice-Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Presidente della società di gestione degli impianti sportivi del Comune di Belluno e amministratore e sindaco in altre società di diversi settori merceologici.

**Maurizio Paniz.** Laureato in Giurisprudenza all'Università di Padova, ha ricoperto numerosi incarichi in Istituti Bancari e in aziende industriali. Tra questi, si ricordano la Banca Popolare di Vicenza della quale è stato anche membro del Comitato esecutivo, Tebellunodolomiti, della quale è stato Presidente e molte altre realtà locali e nazionali. Parlamentare alla Camera dei deputati dal maggio 2001 al febbraio 2013, è stato membro di numerose commissioni parlamentari e ha lavorato a molti disegni di legge di natura giuridica ed, in particolare, è stato relatore della legge sull'affidamento condiviso, approvata dal Parlamento nel 2006.

**Monica Lacedelli.** Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Contabili. Esercita l'attività di Dottore Commercialista con proprio Studio Associato costituito nel 1994 e ricopre diversi incarichi di membro di collegi sindacali di società ed Enti nonché di Revisore degli Enti Pubblici.

**Alessandro Bampo.** Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Verona è dottore Commercialista e Revisore Contabile. Da luglio 1996 ad aprile 1997 ha lavorato presso lo studio di commercialista in Conegliano (TV). Da maggio 1997 a ottobre 1999 ha collaborato con società situata a Londra specializzata in consulenza tributaria in ambito internazionale. da dicembre 1999 a settembre 2003 ha lavorato presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria *associated with Arthur Andersen world-wide* (ora Deloitte & Touche), in qualità di "top senior" dedicato alla *service line "International Tax"*. Da ottobre 2003 a marzo 2004 ha collaborato presso lo studio commercialisti associati U.G.S.- Uni Group Studio in Treviso. Attualmente svolge la professione presso lo studio Bampo Commercialisti in Belluno. È autore di diverse pubblicazioni in ambito scientifico.

**Federica Monti.** Laureata in Economia Aziendale, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, è dottore commercialista e revisore contabile. Da settembre 1997 a gennaio 1999 ha collaborato con il Gruppo Banca Intesa in qualità di Promotore Finanziario, da febbraio 1999 a settembre 2003 ha svolto il periodo di pratica professionale presso lo Studio Caruzzo-Grassi in Treviso e da ottobre 2003 a marzo 2005 ha collaborato con lo studio Perissinotto-Lacedelli in Belluno. Attualmente svolge la libera professione presso lo studio Bampo Commercialisti in Belluno svolgendo attività di consulenza continuativa in materia contabile, fiscale e societaria nei confronti di aziende medio - piccole ubicate principalmente nella Provincia di Belluno.

La seguente tabella indica le società di capitali, diverse dall'Emittente e dalle società del Gruppo, o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa lo *status* alla Data del Documento di Ammissione.

Nome e cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica	Status della carica
<b>Pio Paolo Benvegnù</b>	Trenti Industria Occhiali S.r.l.	Consigliere	In essere
	Accademie Optical S.r.l. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
	Siderleghe S.r.l. in liquidazione	Liquidatore	In essere
	General Consulting di Pio e Stefano Benvegnù S.n.c.	Socio e Amministratore	In essere
	Soc. Italiana per il magnesio e leghe di magnesio S.p.A.	Liquidatore	In essere
	USS Safety System S.p.A. in liquidazione	Sindaco Supplente	In essere
	Sartori Commerciale S.p.A. in liquidazione	Sindaco	In essere
	Sartori Trucks S.r.l. in liquidazione	Sindaco	In essere
	Sarfin S.r.l. in liquidazione	Sindaco	In essere
	Clodia Società Consortile a Responsabilità limitata	Sindaco Supplente	In essere
	Nuovi Impianti Sportivi S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
	Sportivamente Belluno S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
	Metodo S.r.l.	Liquidatore	Cessata
	Ildocat S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Holding Energia S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Proedil Gessi S.r.l.	Liquidatore	Cessata
Ferrosilicio dell'Ossola S.r.l.	Liquidatore	Cessata	
<b>Maurizio Paniz</b>	Arredo Plast S.p.A.	Consigliere	In essere
	Banca Popolare di Vicenza	Socio	In essere

	Luxottica Group S.p.A.	Azionista	In essere
	Alta Val Comelico Soc. ar. L. in liquidazione	Socio	In essere
	Alpe del Nevegal S.r.l.	Socio	In essere
	Alleghe Funivie S.p.A.	Azionista	In essere
	De Bona S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	De Bona Vicenza S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Sviluppo Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Finras Monti Antonio & C. Sapa	Sindaco	Cessata
	Immobiliare Gemma S.r.l.	Sindaco	Cessata
<b>Monica Lacedelli</b>	Dolomiti Bus S.p.A.	Sindaco Supplente	In essere
	Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti	Socio	In essere
	Lagazuoi S.p.A.	Sindaco	In essere
	Impianti a Fune Col di Lana S.p.A.	Sindaco	In essere
	Centro Servizi Occhialeria S.c.r.l. - in liquidazione	Sindaco Supplente	In essere
	Servizi D'Ampezzo Unipersonale S.r.l.	Sindaco Supplente	In essere
	Firex S.r.l.	Sindaco	In essere
	S.C.A. Consulenza Aziendale S.r.l.	Presidente CdA	In essere
	Latteria di Bess oc coop a r.l.	Commissario liquidatore	In essere
	AC Belluno	Revisore	In essere
	Confindustria Belluno Dolomiti	Revisore	In essere
	Revisore Consiglio bacino Dolomiti Bellunesi A.T.O. "Alto Veneto"	Revisore	In essere
	Fondazione Lucia De Conz	Revisore	In essere
	Fallimento De Menech & d'Agostini S.n.c.	Curatore fallimentare	Cessata
	Finimpresa soc. coop	Sindaco	Cessata
	Gestione Impianti Sportivi di Cortina S.r.l.	Sindaco	Cessata
	A.P.M. di Zangrando Anna Maria	Curatore fallimentare	Cessata
	CO.RI Soc. Coop a.r.l.	Curatore fallimentare	Cessata
	CO.PA.FI. S.r.l.	Curatore fallimentare	Cessata
	Italcablaggi S.r.l.	Curatore fallimentare	Cessata
	Luxoro S.n.c.	Curatore fallimentare	Cessata
	General Nordest S.r.l.	Curatore fallimentare	Cessata
	Star Trans S.r.l.	Curatore fallimentare	Cessata
	Ascotrade S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Comune di Valle di Cadore	Revisore enti pubblici	Cessata
	Comune di Pieve d'Alpago	Revisore enti pubblici	Cessata
	Comune di Castellavazzo	Revisore enti pubblici	Cessata
<b>Alessandro Bampo</b>	BDM Audit S.r.l.	Consigliere e socio	In essere
	Dale Services S.r.l.	Presidente CdA - Socio	In essere
<b>Federica Monti</b>	BDM Audit S.r.l.	Consigliere e socio	In essere
	Dale Service S.r.l.	Consigliere e socio	In essere

### 10.1.3 PRINCIPALI DIRIGENTI

Alla Data del Documento di Ammissione, i dirigenti di Fedon con responsabilità strategiche sono indicati nella seguente tabella.

Nome e cognome	Incarico	Luogo e data di nascita
Maurizio Schiavo	Direttore Generale	Milano, 11 novembre 1954

Il Direttore Generale non ha rapporti di parentela con alcuno degli altri Alti Dirigenti, con i membri del Consiglio di Amministrazione o con i componenti del Collegio Sindacale.

Per quanto a conoscenza della Società, il Direttore Generale non ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a bancarotta, o amministrazione controllata o liquidazione né infine stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.

Viene riportato di seguito un breve *curriculum vitae* del Direttore Generale dal quale emerge la competenza e l'esperienza maturate.

**Maurizio Schiavo.** Laureato in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano nel 1981, consegue l'MBA presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi nel 1984. Nel corso della attività ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in diverse società manifatturiere. In particolare, dal 1993 ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale in una società del Gruppo Swatch e successivamente, dal 2001 al 2007, in Visibilia S.p.A., società attiva nel settore ottico. Nel 2007 inizia la sua attività lavorativa presso l'Emittente con l'incarico di Responsabile della gestione Operativa. Nel 2013 ha assunto il ruolo di Direttore Generale e ricopre, altresì, la carica di presidente del consiglio d'amministrazione nelle controllate Genetier Sas e Fedon America Inc., nonché Consigliere d'amministrazione nella controllata Shenzhen Feidong Ltd.

La seguente tabella indica le società di capitali, diverse dall'Emittente e dalle società del Gruppo, o di persone in cui il Direttore Generale sia stato membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero socio negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa lo *status* alla Data del Documento di Ammissione.

Nome e cognome	Società presso la quale è svolta l'attività	Carica	Status della carica
Maurizio Schiavo	//	//	//

## 10.2 CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA E DEGLI ALTI DIRIGENTI

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale nonché il Direttore Generale è portatore di interessi in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica o qualifica ricoperta nella Società.

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione (i) alcuni Consiglieri e il Direttore Generale detengono direttamente e indirettamente partecipazioni azionarie nella Società (Per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione I, Capitolo XII, Paragrafo 12.2 del Documento di Ammissione); (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società detiene indirettamente n. 514.507 Azioni pari a circa il 27,079% del capitale sociale dell'Emittente, tramite la società CL & GP S.r.l. di cui lo stesso detiene il 55% del capitale sociale e riveste la carica di amministratore unico.

### **10.3 EVENTUALI ACCORDI O INTESE CON I PRINCIPALI AZIONISTI, CLIENTI, FORNITORI DELL'EMITTENTE O ALTRI ACCORDI**

L'Emittente non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale siano stati scelti quali membri degli organi di amministrazione o vigilanza.

### **10.4 EVENTUALI RESTRIZIONI A CEDERE E TRASFERIRE LE AZIONI DELL'EMITTENTE POSSEDUTE DA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DA PRINCIPALI DIRIGENTI DELL'EMITTENTE**

L'Emittente non è a conoscenza di restrizioni concordate dai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dal Direttore Generale relative alla limitazione dei propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le Azioni della Società possedute dagli stessi.

## SEZIONE I, CAPITOLO XI - PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 11.1 DURATA DELLA CARICA

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell'Emittente sono stati nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2013 e rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

### 11.2 CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI CON GLI AMMINISTRATORI CHE PREVEDONO UN'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

Alla Data del Documento di Ammissione non vi sono rispetto agli amministratori e i sindaci dell'Emittente o delle società da esso controllate, contratto di lavoro che prevedano indennità di fine rapporto, fatto salvo il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è, altresì, dirigente dell'Emittente. Il Direttore Generale, indicato alla Sezione I, Capitolo X, Paragrafo 10.1.3 del Documento di Ammissione è assunto a tempo indeterminato.

### 11.3 DICHIARAZIONE CIRCA L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

L'Emittente è una società le cui Azioni sono quotate sul mercato regolamentato dell'Unione Europea, NYSE Euronext Parigi, Compartimento C.

L'Emittente ha, fra l'altro:

- previsto statutariamente il voto di lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, prevedendo, altresì, che hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale;
- previsto statutariamente (a) che qualora le Azioni non siano quotate in un mercato regolamentato dell'Unione Europea ma siano ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia e sino a quando le azioni della società saranno ammesse a negoziazione su tale mercato (i) troverà applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) troveranno applicazione per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF; (b) che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; (c) la competenza assembleare per operazioni di reverse take over, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM;
- adottato una procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate;
- approvato una procedura per la gestione degli adempimenti informativi in materia di *internal dealing*;
- approvato un regolamento di comunicazioni obbligatorie al Nomad;
- approvato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, in particolare con riferimento alle informazioni privilegiate;
- nominato la Signora Paola Sponga quale Investor Relator;
- istituito un Comitato Esecutivo composto dai Consiglieri Callisto Fedon, Piergiorgio Fedon, Italo Fedon e Angelo Da Col con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative a scelte strategiche di sviluppo e politiche di miglioramento della gestione del Gruppo.

## SEZIONE I, CAPITOLO XII - DIPENDENTI

### 12.1 DIPENDENTI

La seguente tabella riporta il numero dei dipendenti complessivamente impiegati dall'Emittente al 30 giugno 2014 nonché al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, ripartiti secondo le principali categorie.

Qualifica	Data del Documento di Ammissione	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012
Dirigenti	7	7	7
Impiegati	90	80	70
Operai	159	161	164
<b>Totale</b>	<b>256</b>	<b>248</b>	<b>241</b>

La seguente tabella riporta il numero dei dipendenti complessivamente impiegati dal Gruppo al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.

Qualifica	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012
Dirigenti	7	7
Impiegati	205	178
Operai	1.355	1.244
<b>Totale</b>	<b>1.567</b>	<b>1.429</b>

Nel corso del mese di aprile 2013, l'Emittente ha sottoscritto con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), assistite dalle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) FEMCA - CISL e FILCTEM - CFIL di Belluno un accordo che prevede il ricorso allo strumento dei contratti di solidarietà nel sito produttivo dell'Emittente al fine di gestire un esubero di n. 40 lavoratori, tra operai ed impiegati, appartenenti all'area Produttiva. Tale strumento, avviato il 2 maggio del 2013, aveva una durata iniziale di 12 mesi ma è stato prorogato con per ulteriori 12 mesi con accordo sindacale del 17 aprile 2014. Il contratto di solidarietà, pertanto, alla Data del Documento di Ammissione, è ancora applicato. L'accordo prevede anche il ricorso ad altri strumenti di flessibilità, quali la CIGS e la mobilità, nel caso non vi sia la possibilità di dare continuità ad alcune lavorazioni che per il loro costo non sono più sostenibili. Nell'fase di applicazione del contratto di solidarietà, l'Emittente ha ritenuto opportuno attivare una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale. In data 22 ottobre 2014, a chiusura della procedura sindacale ex art. 4, Legge n. 223/1991, l'Emittente e le OO.SS. FEMCA - CISL e FILCTEM - CFIL di Belluno alla presenza di della RSU ha, pertanto, stipulato un accordo che prevede il licenziamento di 15 lavoratori, con la qualifica di operai, occupati presso la sede di Pieve d'Alpago. Le comunicazioni dei recessi avverrà entro il 31 dicembre 2014. L'Emittente, con tale accordo, si è, inoltre, impegnato a riconoscere a ciascun dipendente licenziato un incentivo all'esodo pari ad Euro 5.500,00 lordi subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo ex art. 410/411 c.p.c. che prevede l'accettazione del licenziamento da parte del lavoratore. Tale incentivo insieme al TFR verrà corrisposto con le seguenti modalità: 2.000 Euro alla data di cessazione del rapporto ed il restante importo in rate mensili da 2.000,00 Euro ciascuna.

### 12.2 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E STOCK OPTION

Alla Data del Documento di Ammissione non sono in essere piani di *stock option* né tanto meno sono assegnati agli Amministratori dell'Emittente diritti di opzione per la sottoscrizione di Azioni.

La seguente tabella riporta il numero di Azioni detenute, direttamente e indirettamente, da ciascun Amministratore alla Data del Documento di Ammissione.

Nome e cognome	Carica	Numero Azioni Possedute
Callisto Fedon	Presidente e Amministratore Delegato	514.507*
Piergiorgio Fedon	Consigliere	246.854**

---

Italo Fedon	Consigliere	155.594
Angelo Da Col	Consigliere	47.845
Franco Andreetta	Consigliere	-
Flora Fedon	Consigliere	108.238
Stefania Fullin	Consigliere	-

---

\* detenute indirettamente dal Signor Callisto Fedon tramite la società controllata CL & GP S.r.l.

\*\* n. 190.000 Azioni sono detenute indirettamente dal Signor Piergiorgio Fedon tramite la società controllata Sylt S.r.l.

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, il Direttore Generale dell'Emittente, Signor Maurizio Schiavo, possiede n. 2.000 Azioni.

### **12.3 DESCRIZIONE DI EVENTUALI ACCORDI DI PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL CAPITALE DELL'EMITTENTE**

Alla Data del Documento di Ammissione non risultano accordi contrattuali o norme statutarie che prevedono forme di partecipazione dei dipendenti al capitale o agli utili della Società.

Per informazioni in merito alla politica di remunerazione dell'Emittente si rinvia al contenuto della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e disponibile sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com).

## SEZIONE I, CAPITOLO XIII - PRINCIPALI AZIONISTI

### 13.1 I PRINCIPALI AZIONISTI

Nella tabella seguente è illustrata la compagine sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Ammissione con particolare riferimento ai soggetti che, secondo le risultanze del libro soci, le comunicazioni ufficiali ricevute e le altre disposizioni della Società, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale dell'Emittente.

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista diretto / Titolo del possesso	Numero azioni	% del capitale sociale
Callisto Fedon	CL & GP S.r.l.	514.507	27,0793%
Piergiorgio Fedon		246.854	12,9923%
<i>di cui direttamente</i>		56.854	2,9923%
<i>di cui tramite</i>	Sylt S.r.l.	190.000	10,0000%
Italo Fedon	Italo Fedon	155.594	8,1892%
Laura Corte Metto	Laura Corte Metto	133.380	7,0200%
Francesca Fedon		127.306	6,7003%
<i>di cui in usufrutto</i>		80.000	4,2105%
Roberto Fedon	Roberto Fedon	108.284	5,6992%
Flora Fedon	Flora Fedon	108.238	5,6967%
Rossella Fedon	Rossella Fedon	108.236	5,6966%

### 13.2 PARTICOLARI DIRITTI DI VOTO DI CUI SONO TITOLARI I PRINCIPALI AZIONISTI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente ha emesso solamente azioni ordinarie; non esistono azioni portatrici di diritto di voto o di altra natura diverse dalle azioni ordinarie.

### 13.3 SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULL'EMITTENTE

Alla Data del Documento di Ammissione nessun soggetto esercita il controllo su Fedon.

### 13.4 ACCORDI CHE POSSONO DETERMINARE UNA VARIAZIONE DELL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza né di patti parasociali tra gli azionisti né di accordi dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente stesso.

## SEZIONE I, CAPITOLO XIV - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2014 e degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2012, l'Emittente e le società del Gruppo hanno intrattenuto rapporti di natura commerciale e finanziaria con parti correlate - individuate sulla base dei criteri identificati dallo IAS 24 - *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate* - conclusi in forma scritta (i rapporti commerciali sono usualmente rappresentati da ordini di acquisto), sia in forma verbale.

Fedon ritiene che tutti i rapporti intrattenuti con parti correlate siano in linea con le normali condizioni di mercato.

In data 25 marzo 2011, e da ultimo in data 9 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Fedon ha adottato la "Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate" in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

### A. Operazioni infragruppo

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i principali rapporti al 30 giugno 2014, al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012, conclusi tra l'Emittente e le società controllate o collegate rispettivamente nel primo semestre del 2014, negli esercizi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.

Società controllate (importi in migliaia di Euro)	Vendite Commerciali	Acquisti di Prodotti Finiti , Merci e Servizi	Interessi Attivi	Crediti Commerciali e Finanziari	Debiti Commerciali e Finanziari
<b>East Coast S.r.l.</b>					
Al 30 giugno 2014	110	570	-	1	85
Al 31 dicembre 2013	108	1.038	-	-	138
Al 31 dicembre 2012	117	906	-	7	83
<b>Fedon America Inc.</b>					
Al 30 giugno 2014	43	250	-	661	862
Al 31 dicembre 2013	149	331	-	636	623
Al 31 dicembre 2012	114	283	-	599	701
<b>Fedon Industries SA</b>					
Al 30 giugno 2014	-	-	-	-	-
Al 31 dicembre 2013	-	-	-	-	-
Al 31 dicembre 2012	-	-	-	-	-
<b>Fedon Far East Limited</b>					
Al 30 giugno 2014	448	13.810	-	225	9.825
Al 31 dicembre 2013	1.095	22.867	-	1.062	8.749
Al 31 dicembre 2012	1.372	19.314	-	3	6.550
<b>Genetier Sas</b>					
Al 30 giugno 2014	821	-	35	582	78
Al 31 dicembre 2013	1.404	-	-	556	71
Al 31 dicembre 2012	1.639	-	-	448	37
<b>Edgar Kleine Kapunkt GmbH</b>					
Al 30 giugno 2014	25	57	1	1.519	119
Al 31 dicembre 2013	283	105	5	1.813	159
Al 31 dicembre 2012	520	9	15	1.890	47

<b>Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd.</b>					
Al 30 giugno 2014	246	30	-	1.184	144
Al 31 dicembre 2013	905	31	-	891	118
Al 31 dicembre 2012	1.032	6	-	1.582	86
<b>Shenzhen Feichi Trading Co., Ltd</b>					
Al 30 giugno 2014	-	182	-	33	69
Al 31 dicembre 2013	-	494	-	33	103
Al 31 dicembre 2012	-	496	-	32	118
<b>GF 1919 Far East Ltd</b>					
Al 30 giugno 2014	-	-	-	-	-
Al 31 dicembre 2013	-	-	-	-	-
Al 31 dicembre 2012	-	-	-	-	-

*Vendite commerciali*

I ricavi sono costituiti principalmente da vendite dell'Emittente di prodotti di pelletteria per la fornitura di punti vendita, ovvero per prestazioni di servizi o di agenzia.

*Acquisti di prodotti finiti, merci e servizi*

I costi dell'Emittente si riferiscono all'acquisto dalle società controllate di prodotti relativi alle BU OEM e BU Retail, ed in misura minore di prodotti di pelletteria destinati alla BU Fedon 1919.

*Crediti/debiti commerciali e finanziari*

I rapporti di credito e debito si riferiscono quasi esclusivamente a rapporti di carattere commerciale. I crediti finanziari vantati dall'Emittente verso le società del Gruppo sono limitati ai rapporti con la controllata tedesca Edgar Kleine Kapunkt GmbH (385 migliaia di Euro nel 2012 e 115 migliaia di euro nel 2013).

Successivamente al 30 giugno 2014 e fino alla Data del Documento di Ammissione non sono state poste in essere operazioni con società del Gruppo inusuali per caratteristiche ovvero significative per ammontare, diverse da quelle aventi carattere continuativo e/o rappresentate nel presente Paragrafo; alla Data del Documento di Ammissione la natura e la portata delle operazioni intervenute tra l'Emittente e le società dalla stessa controllate è in linea con quanto sopra rappresentato.

Nei paragrafi che seguono sono riportati i principali rapporti tra l'Emittente e le società del Gruppo in essere alla Data del Documento di Ammissione.

**Contratto di servizi con Fedon Far East Limited**

In data 21 dicembre 2007 l'Emittente e Fedon Far East Limited hanno sottoscritto un contratto in forza del quale la Società fornisce a Fedon Far East servizi di consulenza ed assistenza al fine di favorire lo sviluppo e l'ottimizzazione delle procedure della Fedon Far East Limited in ogni area e l'integrazione nell'ambito del gruppo della Fedon Far East Limited, nonché nelle sue controllate in Cina. In particolare, l'Emittente fornisce, fra l'altro, i seguenti servizi: (i) verifica ed implementazione della organizzazione tecnico-produttiva, addestramento del personale e assistenza informatica. Il contratto ha una durata annuale a far data dal 1 gennaio 2008, tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 mesi salvo comunicazione scritta di recesso da far pervenire almeno un mese prima della scadenza del termine contrattuale. Il corrispettivo che Fedon Far East Limited si impegna a corrispondere alla Fedon è rappresentato da un compenso forfettario annuale per l'attività sopra indicata, adeguato di anno in anno pari ad Euro 450.000 per il 2014.

**Contratto di finanziamento con Edgar Kleine Kapunkt GmbH**

In data 3 maggio 2005, l'Emittente ha sottoscritto un contratto di finanziamento in favore di Edgar Kleine Kapunkt GmbH per un importo originario pari ad Euro 800.000,00 al tasso d'interesse del 4% annuo, con scadenza originaria al 30 giugno 2010, determinata successivamente al 30 giugno 2015. A seguito di rinunce di

credito dell'Emittente nei confronti di Edgar Kleine Kapunkt GmbH, l'importo residuo del finanziamento è pari a Euro 0 al 30 giugno 2014.

**Contratto di agenzia con Edgar Kleine Kapunkt GmbH**

In data 1 aprile 2013, l'Emittente ha sottoscritto con Edgar Kleine Kapunkt GmbH un contratto di agenzia in virtù del quale quest'ultima, quale agente della Società, ha assunto l'incarico di sovrintendere e promuovere la conclusione di contratti di vendita degli articoli di produzione del Gruppo e commercializzati in Germania, Austria, Svizzera, Russia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bielorussia e Polonia.

Per le attività svolte l'agente ha diritto ad un compenso provvigionale onnicomprensivo, successivamente al 2013, determinato sulla base di una tabella di valori provvigionali che tiene conto delle diverse soglie di fatturato che si possono raggiungere in ciascun anno solare; tale la tabella viene approvata entro il mese di febbraio di ciascun anno solare e sarà valida per le sole vendite dell'anno. Il contratto è a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° aprile 2013, e ciascuna parte può recedere con un preavviso di 6 mesi.

**Contratto di agenzia con Fedon America Inc.**

In data 4 gennaio 2010, l'Emittente ha sottoscritto con Fedon America Inc. (agente) un contratto di agenzia in virtù del quale quest'ultima, quale agente della Società, ha assunto l'incarico di sovrintendere e promuovere la conclusione di contratti di vendita degli articoli di produzione e commercializzati negli Stati Uniti d'America.

Per le attività svolte l'agente ha diritto ad un compenso provvigionale onnicomprensivo, successivamente al 2010, determinato sulla base di una tabella di valori provvigionali che tiene conto delle diverse soglie di fatturato che possono raggiungere in ciascun anno solare; la tabella viene approvata entro il mese di febbraio di ciascun anno solare e sarà valida per le sole vendite dell'anno. Il contratto è a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° aprile 2013, e ciascuna parte può recedere con un preavviso di 3 mesi.

Nella tabella che segue sono rappresentati i principali rapporti al 30 giugno 2014, al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012, conclusi tra le stesse società controllate o collegate rispettivamente nel primo semestre del 2014 e negli esercizi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.

<b>Società controllate</b>	<b>Vendite Commerciali</b>	<b>Acquisti di Prodotti Finiti , Merci e Servizi</b>	<b>Interessi Attivi/Passivi</b>	<b>Crediti Commerciali e Finanziari</b>	<b>Debiti Commerciali e Finanziari</b>
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
<b>East Coast S.r.l.</b>					
Al 30 giugno 2014	570	111	0	85	0
Al 31 dicembre 2013	1034	108	0	138	0
Al 31 dicembre 2012	903	111	0	83	0
<b>Fedon America Inc.</b>					
Al 30 giugno 2014	250	43	0	862	696
Al 31 dicembre 2013	375	149	0	624	682
Al 31 dicembre 2012	322	169	0	695	724
<b>Fedon Industries SA</b>					
Al 30 giugno 2014	0	0	0	0	0
Al 31 dicembre 2013	0	0	0	0	0
Al 31 dicembre 2012	0	0	0	0	2
<b>Fedon Far East Limited</b>					
Al 30 giugno 2014	13.911	15.108	0	11.773	6.771
Al 31 dicembre 2013	23.010	27.144	0	10.693	6.169
Al 31 dicembre 2012	19.716	26.457	0	8201	5.030
<b>Genetier Sas</b>					
Al 30 giugno 2014	0	856	0	78	582
Al 31 dicembre 2013	0	1474	0	71	556
Al 31 dicembre 2012	0	1709	0	37	448
<b>Edgar Kleine Kapunkt GmbH</b>					

Al 30 giugno 2014	57	24	-1	119	1519
Al 31 dicembre 2013	86	283	-5	159	1813
Al 31 dicembre 2012	10	520	-15	47	1890
<b>Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd.</b>					
Al 30 giugno 2014	14.556	246	0	6.742	2.312
Al 31 dicembre 2013	25.611	911	0	5392	2212
Al 31 dicembre 2012	24.822	1.072	0	5.234	2937
<b>Shenzhen Feichi Trading Co., Ltd</b>					
Al 30 giugno 2014	345	45	0	161	531
Al 31 dicembre 2013	979	84	0	171	477
Al 31 dicembre 2012	760	22	0	162	278
<b>GF 1919 Far East Ltd</b>					
Al 30 giugno 2014	0	85	0	0	433
Al 31 dicembre 2013	0	86	0	0	369
Al 31 dicembre 2012	0	157	0	0	106
<b>Hawk Automazioni S.r.l. in liquidazione (*)</b>					
Al 30 giugno 2014	na	na	na	na	na
Al 31 dicembre 2013	0	3	0	0	0
Al 31 dicembre 2012	0	0	0	19	0

(\*) Società di cui l'Emittente deteneva il 60% del capitale sociale e Fedon Industries SA il 35% e la rimanente parte da soggetti terzi rispetto al Gruppo in data 24 luglio 2013 ha approvato il bilancio finale di liquidazione.

## B. Compensi agli amministratori

Il Gruppo ha corrisposto nel corso degli esercizi 2012 e 2013 i seguenti compensi agli amministratori.

<i>(importi in migliaia di Euro)</i>		<b>31 dicembre 2013</b>	<b>31 dicembre 2012</b>
Callisto Fedon	Presidente e Amministratore Delegato	570	480
Italo Fedon	Consigliere	25	24
Piergiorgio Fedon	Consigliere	25	24
Angelo Da Col	Consigliere	25	24
Franco Andreetta	Consigliere	25	24
Flora Fedon	Consigliere	9	-
Stefania Fullin	Consigliere	9	-
<b>Totale</b>		<b>688</b>	<b>576</b>

Le retribuzioni suindicate sono compensi lordi ai quali devono aggiungersi gli oneri accessori a carico della Società.

Il compenso del Presidente e Amministratore Delegato è costituito da Euro 25 mila deliberati dall'assemblea in data 29 aprile 2013, Euro 295 mila deliberati dal Consiglio di Amministrazione quali compensi per amministratori con particolari incarichi operativi ed Euro 250 mila quale compenso variabile legato ai risultati dell'esercizio.

Per ulteriori informazioni in merito alle retribuzioni ai componenti il Consiglio di Amministrazione si rinvia al contenuto della relazione sulla remunerazione disponibile sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo internet [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com).

## C. Contratti conclusi dall'Emittente con altre parti correlate

In data 1 luglio 2008, l'Emittente ha sottoscritto con CL & GP S.r.l. (società di cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato della Società), un contratto in virtù del quale quest'ultima ha concesso alla Società, in esclusiva, la licenza di utilizzo del brevetto per invenzione industriale avente per titolo "occhiali a struttura ripiegabile" per fabbricare e commercializzare montature di occhiali da vista e da sole pieghevoli. La licenza ha una durata fino al 31 dicembre 2009, rinnovabile automaticamente di anno in anno salvo disdetta con un preavviso di 3 mesi prima della scadenza annuale. Il contratto prevede la corresponsione di una *royalty* del 10% del fatturato netto realizzato dal concessionario nel periodo di riferimento. L'Emittente si è impegnata a mantenere indenne CL & GP S.r.l. dalle azioni risarcitorie promosse da clienti in conseguenza del malfunzionamento o della qualità dei prodotti ricadenti sotto il brevetto. La violazione grave degli obblighi in tema di oggetto e durata del contratto, modalità di utilizzo della licenza, corrispettivo, estensione e protezione brevettuale e manleva, comporta il diritto dell'altra parte di risolvere di diritto il contratto, salvo il risarcimento del danno. Con lettera del 20 dicembre 2010, l'Emittente, avendo progettato e realizzato un prodotto ricadente nell'ambito del brevetto concesso in licenza, ed avendo depositato per tale prodotto il marchio "Eye-Pocket" si è impegnata (i) a cedere tale alla società CL & GP S.r.l., alla scadenza del contratto per l'utilizzo del brevetto, per un corrispettivo pari al 50% delle spese di registrazione del marchio; (ii) a corrispondere alla società CL & GP S.r.l., anche sui prodotti con il marchio "Eye-Pocket", le *royalties* previste nel contratto per l'utilizzo del brevetto.

## SEZIONE I, CAPITOLO XV - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 15.1 CAPITALE AZIONARIO

#### 15.1.1 CAPITALE EMESSO

Alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale dell'Emittente sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.902.000,00, suddiviso in n. 1.900.000 azioni ordinarie da nominali Euro 2,58 ciascuna.

Le Azioni sono nominative, indivisibili, emesse in regime di dematerializzazione e quotate sul mercato NYSE Euronext Parigi compartimento C.

#### 15.1.2 AZIONI NON RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono azioni non rappresentative del capitale sociale.

#### 15.1.3 AZIONI PROPRIE

Alla Data del 9 dicembre 2014, l'Emittente detiene n. 39.143 azioni proprie. In data 9 dicembre 2014, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ratificando, altresì gli acquisti effettuati a decorrere dal 2002 e, sempre in data 9 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare attuazione a tale autorizzazione assembleare.

#### 15.1.4 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, SCAMBIABILI O CUM WARRANT

Alla Data del Documento di Emissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

#### 15.1.5 ALTRI DIRITTI E/O OBBLIGHI SUL CAPITALE

Alla Data del Documento di Ammissione non vi sono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale sociale dell'Emittente.

#### 15.1.6 ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO OFFERTO IN OPZIONE

Alla Data del Documento di Ammissione, non risultano offerte opzioni sul capitale sociale dell'Emittente o delle società del Gruppo.

#### 15.1.7 EVOLUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale dell'Emittente non è mutato nel corso degli ultimi 3 anni.

### 15.2 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

#### 15.2.1 OGGETTO SOCIALE E SCOPI DELL'EMITTENTE

L'Emittente ha per oggetto:

- a) la produzione e la lavorazione di astucci in genere, articoli da pelletteria e affini, articoli, accessori e complementi di abbigliamento, minuterie, accessori, macchinari, attrezzature e prodotti vari attinenti il ramo

dell'ottica, prodotti di gioielleria, oreficeria, fotografia, profumeria, orologeria, cartoleria, cancelleria, borsetteria e contenitori in genere, accessori per pulizia lenti e vetri, catenelle ed altre minuterie;

- b) lo svolgimento di attività commerciale finalizzata alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di tutti i prodotti elencati al precedente punto a), anche tramite la gestione di esercizi commerciali in proprio o in franchising;
- c) l'acquisto, la vendita, l'affitto attivo e passivo di aziende commerciali aventi ad oggetto il commercio dei prodotti indicati al precedente punto a);
- d) la gestione sia diretta, che mediante concessione a terzi, di marchi, brevetti, modelli di utilità, immagini commerciali e di marketing in tutti i campi, con conseguente sfruttamento commerciale degli stessi;
- e) la gestione di centri di elaborazione dati, servizi, assistenze e consulenze amministrative, tecniche, organizzative, commerciali design e modellistiche, studi e ricerche, sia in forma diretta che in collaborazione con terzi e comunque l'esercizio di qualsiasi altra attività analoga o simile atta a raggiungere lo scopo sociale.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali sia in Italia che all'estero, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi.

La società potrà promuovere la costituzione o assumere quale attività non prevalente - sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere che svolgono attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari od analoghe.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

## **15.2.2 SINTESI DELLE DISPOSIZIONI STATUARIE AVENTI AD OGGETTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO**

### **Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, anche non soci.

L'assemblea, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120, ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti. La suddetta disciplina si applica riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori eletti, per i mandati successivi una quota pari almeno a un terzo degli amministratori eletti. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

Gli amministratori durano in carica per un periodo comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non potranno assumere, senza l'autorizzazione dell'Assemblea, la qualità di soci illimitatamente responsabili o di amministratori in società od imprese che esercitino un'attività concorrente con quella della società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra generi previsto dal vigente Statuto. Qualora vengano a

cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende dimissionario, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della società, ovvero la diversa misura - ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile. Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo. Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge (iii) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dallo Statuto Sociale, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dettata dallo Statuto Sociale. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora non sia stata

assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista, purché nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dallo Statuto Sociale. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra generi previsto dallo Statuto Sociale.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, in modo tassativo, per legge o secondo lo Statuto Sociale, sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione; potrà altresì attribuire speciali incarichi e speciali funzioni ad uno o più dei suoi membri.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle eventuali operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2381 del codice civile

Il Comitato Esecutivo è convocato, si riunisce e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi. Il Presidente rappresenta la società anche in giudizio ed a lui spetta la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di revocazione e di Cassazione, nominando avvocati o procuratori alle liti. Il Vicepresidente sostituisce, con rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio in via disgiunta, il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che ritenga opportune, ad uno o più amministratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, ai quali spetta la rappresentanza della società nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale ai Consiglieri di Amministrazione spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni un compenso annuo nella misura stabilita dall'Assemblea. Agli stessi l'assemblea potrà attribuire un compenso in forma fissa e/o parametrato ai risultati dell'impresa o del gruppo. I compensi del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori delegati sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale. Tuttavia l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

### **Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno è esponente del genere meno rappresentato, e due supplenti, uno per ciascun genere, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale è devoluta all'Assemblea che determinerà anche il loro compenso.

Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

- 1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari;
- 2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- 3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura stabilita dalle disposizioni di volta in volta vigenti. Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente. Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei sindaci effettivi, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, l'ultimo eletto sindaco effettivo, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito dal primo candidato della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior risultato seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. La procedura di sostituzione deve in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi. I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere qualora il Presidente lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

### **Società di Revisione**

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale, la revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, su proposta motivata del Collegio Sindacale. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

### **Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari anche ai sensi dell'art. 154-bis del TUF. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione verifica che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge ed in particolare in applicazione dell'art. 154-bis del TUF, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili interne all'azienda.

## **15.2.3 DIRITTI ATTRIBUITI A CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI**

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, la partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria degli azionisti.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, le Azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o *mortis causa* senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'articolo 2355 del codice civile.

#### **15.2.4 MODALITÀ DI MODIFICA DEI DIRITTI ATTRIBUITI A CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI**

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2437 del codice civile e seguenti. Non è consentito il recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

#### **15.2.5 FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, le assemblee dei soci, tanto ordinarie che straordinarie, potranno essere convocate presso la sede sociale od in altro luogo del territorio nazionale o di altro Paese membro dell'Unione Europea, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, che sarà indicato sull'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori nei termini di legge mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente applicabile. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

L'Assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei 30 giorni successivi alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in questo ultimo caso, peraltro, i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente articolo non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti. Le deliberazioni sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritenesse opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, l'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Essa sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o, se anch'esso impedito, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'assemblea nominerà un Segretario anche non socio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o del diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile). Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione conterrà indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica della delega che i titolari del diritto di voto avranno facoltà di utilizzare.

#### **15.2.6 EVENTUALI DISPOSIZIONI DELLO STATUTO CHE POTREBBERO, RITARDARE, RINVIARE O IMPEDIRE UNA MODIFICA DELL'ASSETTO DI CONTROLLO DELL'EMITTENTE**

Lo Statuto Sociale non contiene disposizioni che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente.

#### **15.2.7 DISPOSIZIONI STATUTARIE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI**

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, qualora le Azioni non siano quotate in un mercato regolamentato dell'Unione Europea ma siano ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia e sino a quando le Azioni della Società saranno ammesse a negoziazione su tale mercato, troverà applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia. Ove sussistano le condizioni di cui al precedente capoverso del presente articolo, ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale, secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

#### **15.2.8 DISPOSIZIONI STATUTARIE PER LA MODIFICA DEL CAPITALE SOCIALE**

Né lo Statuto Sociale né l'atto costitutivo dell'Emittente prevedono condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

## SEZIONE I, CAPITOLO XVI - CONTRATTI IMPORTANTI

Di seguito si descrivono i contratti importanti, diversi da quelli conclusi nel normale svolgimento dell'attività, sottoscritti dall'Emittente e dalle società del Gruppo.

### 16.1 CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

#### Contratto di finanziamento sottoscritto dall'Emittente e UniCredit S.p.A. in data 13 ottobre 2014

In data 13 ottobre 2014, l'Emittente e UniCredit S.p.A. hanno sottoscritto un finanziamento *bullet* con rimborso in unica soluzione dell'importo di Euro 2.000.000,00. Il contratto ha una durata di 36 mesi, la scadenza è prevista per il 31 ottobre 2017. Il contratto prevede un tasso annuo effettivo globale pari a 2,20115 %, un tasso di interesse nominale annuo pari a 2,10 %. Il tasso valido sino al 31 gennaio 2015 è pari all'Euribor tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore rilevato per valuta alla stipula e successivamente il primo giorno di ogni trimestre. Il contratto prevede obblighi di informazione, anche preventiva, a carico dell'Emittente nei confronti della Banca e clausole di risoluzione ritenute usuali per tali tipologie di contratto.

#### Contratto di finanziamento sottoscritto dall'Emittente e Banco Popolare Società Cooperativa in data 25 luglio 2014

In data 25 luglio 2014, l'Emittente e Banco Popolare Società Cooperativa (la "Banca") hanno sottoscritto un contratto di mutuo di impresa chirografario a tasso variabile per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00, a valere sul prestito accordato alla Banca da parte della Banca Europea per gli Investimenti. Tale mutuo è stato richiesto, ed è stato concesso dalla Banca, per sopperire a parte del fabbisogno finanziario relativo alla realizzazione di un programma di investimento in macchinari, impianti, attrezzature, spese di ricerca e sviluppo. Il contratto ha una durata di 48 mesi, oltre al periodo di preammortamento e prevede il rimborso di 8 rate semestrali posticipate. Il rimborso del finanziamento verrà eseguito dall'Emittente con le seguenti modalità: (i) nel periodo di preammortamento corrispondendo i soli interessi, mediante pagamento di 2 rate posticipate di cui la prima scadrà il 16 dicembre 2014 e le successive con periodicità semestrale fino al 15 giugno 2016; (ii) nel periodo di ammortamento corrispondendo 8 rate semestrali posticipate calcolate secondo il metodo dell'ammortamento a quote costanti di capitale, scadenti la prima il 15 dicembre 2015 e l'ultima il 15 giugno 2019, come specificato nel piano di ammortamento. Il tasso di interesse applicato sul capitale mutuato, annuo nominale, è (i) fino al 15 dicembre 2014, nella misura del 2,250 punti in più del tasso Euribor a 3 mesi; (ii) dal 16 dicembre 2014 e successivamente al 16° giorno dei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno, il predetto tasso verrà fissato, per ciascun semestre successivo, nella misura di 2,250 punti in più del tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi quotato alle ore 11,00 (ora di Bruxelles), di un giorno che cade due giorni lavorativi di riferimento immediatamente precedenti la data del 15 giugno o il 15 dicembre di ogni anno, e pubblicato da Reuters. In caso di aumento o diminuzione del tasso suindicato, lo stesso verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni e con pari decorrenza, senza necessità di preavviso o comunicazione da parte della Banca. La Banca è autorizzata ad apportare le modifiche all'ammontare delle rate di rimborso, in dipendenza delle succitate variazioni di tasso. Gli interessi, ad eccezione della prima rata che sarà pagata il 15 dicembre 2014, saranno corrisposti in rate semestrali posticipate alle scadenze del 15 giugno e del 15 dicembre di ogni anno. Il tasso di mora è in ragione di 2 punti in più del tasso di interesse come sopra applicato. Il contratto prevede obblighi di informazione, anche preventiva, a carico dell'Emittente alla Banca e clausole di risoluzione ritenute usuali per tali tipologie di contratto.

#### Contratto di finanziamento sottoscritto dall'Emittente e Simest S.p.A.

In data 29 ottobre 2012, l'Emittente ha sottoscritto con Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A. ("Simest") un contratto di finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati esteri ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un importo massimo pari ad Euro 1.685.125,00 al fine di sopperire, nella misura dell'85% di ciascuna spesa sostenuta, al fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del programma che dovrà essere realizzato dall'Emittente negli Stati Uniti d'America, programma che è stato approvato dal Comitato Agevolazioni istituito presso Simest.

Simest si è impegnata ad erogare il finanziamento, su richiesta dell'Emittente per un importo massimo pari ad Euro 505.537,50 a titolo di anticipazione sull'importo del finanziamento. Al fine di effettuare le ulteriori erogazioni la Società si è impegnata a presentare a Simest, tra le altre, le garanzie come meglio descritte nel

contratto di finanziamento stesso, fra le quali copia delle fatture o di altra documentazione ritenuta idonea dalla Simest comprovanti le spese sostenute, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta dal legale rappresentante della Simest. L'Emittente si è impegnato a completare il programma entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Ai sensi del contratto, l'Emittente si è impegnata a rimborsare il finanziamento nei 5 anni successivi la data di realizzazione del programma in 10 rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale oltre interessi, calcolati nella misura e con le modalità contrattualmente previste. Il contratto prevede la possibilità di revoca del finanziamento, fra l'altro, con rimborso in una unica soluzione, nel caso in cui entro due mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione del programma, e trascorsi 15 giorni dalla richiesta di sollecito inviata da Simest, non trasmetta la relazione finale. Infine, tale contratto prevede, a titolo di garanzia, il rilascio di uno o più fidejussioni bancarie e/o assicurative. Il contratto prevede ulteriori obblighi informativi a carico dell'Emittente, e decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto qualora, a titolo esemplificativo, la Società diminuisca le garanzie che aveva dato.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società è in attesa che venga erogata l'ultima *tranche* del finanziamento, pari ad Euro 492.729,85, a fronte del deposito di una fideiussione nel termine del 29 gennaio 2015.

#### **Contratto di finanziamento sottoscritto dall'Emittente e Banco Banca Antonveneta S.p.A. in data 9 novembre 2006**

In data 9 novembre 2006, l'Emittente e Banca Antonveneta S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di finanziamento di Euro 4.000.000,00. Inizialmente il contratto aveva una durata di 84 mesi (oltre al periodo di preammortamento) con pagamento dell'ultima rata in data 10 novembre 2013. Come da ultimo atto di modificato del data 8 febbraio 2011, l'Emittente e Banca Antonveneta S.p.A. hanno sottoscritto un contratto modificativo, in virtù del quale la banca ha accordato all'Emittente la facoltà di sospendere il pagamento della quota capitale per un massimo di 12 rate mensili. Il capitale residuo del finanziamento alla data di sottoscrizione dell'atto modificativo era pari a Euro 2.339.687,96 rimborsabile in 58 rate mensili con scadenza al 10 novembre 2015. A decorrere dalla rata scadente il 10 marzo 2011 e per tutta la durata residua del mutuo, a condizione che il relativo ammortamento avvenga regolarmente, il tasso per il computo degli interessi dovuti sarà determinato, aggiungendo ad una componente variabile corrispondente a Euribor 3 mesi tasso 365 una componente fissa che viene ora stabilita nella misura di 1,30 punti annui, anziché dell'originaria misura di 0,85 punti annui.

#### **Contributi pubblici concessi dalla Regione Veneto**

La Regione Veneto ha concesso a favore dell'Emittente i seguenti contributi pubblici:

- Contributo di Euro 23.600,00 disposto in forza del Decreto n. 23 del 15 febbraio 2012 a titolo di quota di anticipazione del 50% del contributo complessivo pubblico per la realizzazione dei progetti con riferimento ai Patti di sviluppo dei Distretti e Metadistretti produttivi per il progetto "Realtà aumentata mediante visione ridimensionale: analisi e sviluppo di montature per occhiali per la visione 3D". La Società ha ricevuto quota parte del contributo complessivo, avendo la stessa partecipato in ATI.
- Contributo di Euro 23.281,41 in forza del Decreto n. 564 del 3 ottobre 2013, a titolo di saldo del 50% del contributo complessivo pubblico per la realizzazione dei progetti con riferimento ai Patti di sviluppo dei Distretti e Metadistretti produttivi per il progetto "Realtà aumentata mediante visione ridimensionale: analisi e sviluppo di montature per occhiali per la visione 3D". La Società ha ricevuto quota parte del contributo complessivo avendo la stessa partecipato in ATI.
- Contributo di Euro 48.222,27 in forza del Decreto n. 577 del 20 novembre 2012 nell'ambito dell'azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo in relazione al progetto "Il *packaging* eco-sostenibile che aiuta il mondo". Si segnala che, con riferimento a tale finanziamento, la Società ha agito quale capofila dell'ATI composta da altri due soggetti terzi rispetto al Gruppo. L'Emittente è risultata beneficiaria della quota parte di contributo complessivo.

Si segnala che in data 7 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la sottoscrizione entro il 2014 di un contratto di finanziamento con Mediocredito Italiana S.p.A. per un importo di Euro 2.500.000 con scadenza al 30 giugno 2019 ed un tasso di interessi del 2,10% pari all'Euribor a sei mesi rilevato il secondo giorno lavorativo *target* antecedente la stipula del contratto aumentato di 1,90 punti

arrotondato allo 0,05 superiore. Non è previsto il rilascio di garanzie specifiche o il rispetto di *covenant* finanziari.

## 16.2 GARANZIE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente ha in essere le garanzie autonome riportate nella seguente tabella:

Garante	Beneficiario	Debitore Principale	Ammontare garantito	Obbligazione garantita	Data di emissione	Scadenza
UniCredit S.p.A.	S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. ("SEA")	Emittente	Euro 25.000	Eventuali insolvenze o ritardi nel pagamento delle fatture che saranno emesse da SEA	16 aprile 2014	31 luglio 2017
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.	Aeroporti di Roma S.p.A.	Emittente	Euro 110.000 (adeguato di anno in anno sino al maggior importo pari al corrispettivo annuo minimo garantito)	Obbligazioni assunte dall'Emittente con la convenzione di subconcessione dell'aerea finalizzata alla realizzazione e gestione di un punto vendita monomarca presso l'aeroporto Leonardo da Vinci nonché, tra le altre, del pagamento delle penali, del maggior danno etc.	6 novembre 2013	31 luglio 2017
UniCredit S.p.A.	Aeroporti di Roma S.p.A.	Emittente	Euro 75.000	Obblighi assunti dall'Emittente con la convenzione per la sub-concessione di beni demaniali presso l'aeroporto Leonardo da Vinci e/o Ciampino	26 settembre 2014/27 ottobre 2014	31 ottobre 2015
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.	Simest S.p.A.	Emittente	Euro 537.323,17	Rimborso finanziamento di Euro 1.685.125 concesso da Simest S.p.A. all'Emittente in data 29 ottobre 2012	6 novembre 2012	6 novembre 2013, rinnovo tacito annuale sino al 29 ottobre 2020
UniCredit S.p.A.	Simest S.p.A.	Emittente	Euro 557.934,39	Rimborso finanziamento di Euro 1.685.125 concesso da Simest S.p.A. all'Emittente in data 29 ottobre 2012	10 aprile 2014	29 ottobre 2020
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. tramite BNP Paribas Paris	Geciter SAS	Emittente	Euro 170.000	Pagamento degli importi relativi al contratto di locazione di locali ad uso commerciale a Parigi	3 novembre 2011 e successive modifiche	1 maggio 2016

Inoltre, i seguenti istituto di credito hanno rilasciato garanzie per conto dell'Emittente:

- Mandato di credito di Euro 1.500.000 a Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. del 16 novembre 2012 per consentire la concessione a Fedon Far East Limited di una linea di credito di USD 2.000.000 per scopi sociali generali; linea di credito che è stata concessa il 3 ottobre 2013 da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. di Hong Kong. Il mandato di credito e la linea di credito hanno durata sino a revoca. L'Emittente si è impegnato nei confronti di Banca Intesa S.p.A. a non disporre, senza il preventivo consenso della banca, della partecipazione in Fedon Industries SA.

- Mandato di credito di USD 1.000.000 a UniCredit S.p.A., modificato da ultimo in data 18 giugno 2014, per consentire la concessione a Fedon Far East Limited di una linea di credito di USD 1.000.000; linea di credito emessa da UniCredit Bank AG Hong Kong Branch, il 18 gennaio 2013 e valida fino al 30 giugno 2015.

Si segnala, infine, che Fedon Far East Limited è beneficiaria di una linea di credito di complessivi HK\$7.800.000 concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Hong Kong Branch il 23 marzo 2010 e, successivamente modificata in data 14 febbraio 2014, suddivisa in (i) HK\$6.000.000 di “*uncommitted revolving credit facility*” e HK\$1.800.000 per un “*committed term loan facility*”, a fronte di garanzia rilasciata dall’Emittente a favore di Fedon Far East Limited datata 12 aprile 2010.

### **16.3 ACCORDO QUADRO PER LA DISCIPLINA DI CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI OVER THE COUNTER SOTTOSCRITTO DALL’EMITTENTE E UNICREDIT S.P.A. IN DATA 25 LUGLIO 2014**

In data 25 luglio 2014 l’Emittente e UniCredit S.p.A. hanno sottoscritto un accordo quadro per la disciplina di contratti relativi a strumenti finanziari derivati negoziati OTC (“*Over the Counter*”) collegati a tassi di interessi, tassi di cambio, merci e relativi indici. In base all’accordo, la banca, contestualmente alla conclusione di ciascun contratto con la Società, conclude un contratto speculare con altro intermediario del gruppo bancario UniCredit, coerentemente con la struttura ed i termini del contratto stesso. L’accordo è a tempo indeterminato, salva la facoltà di entrambe le parti di recedere dallo stesso secondo modalità e termini previsti nel contratto medesimo. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile, è previsto che i singoli contratti si risolvano di diritto, fra l’altro, a seguito di semplice dichiarazione scritta della parte non inadempiente, comunicata all’altra parte. L’accordo e i singoli contratti conclusi in sua applicazione, nonché i diritti derivati dagli stessi, non sono cedibili dalla Società senza il preventivo consenso scritto della banca.

### **16.4 CONTRATTI DI FACTORING**

#### **Contratto sottoscritto dall’Emittente e Mediofactoring S.p.a. in data 11 gennaio 2012**

In data 11 gennaio 2012, Mediofactoring S.p.A. (il “Factor”) e l’Emittente hanno sottoscritto un contratto di *factoring* avente ad oggetto le cessioni di credito *pro soluto*, verso corrispettivo, effettuate dall’Emittente a favore del Factor, di tutti i crediti vantati dalla Società nei confronti di 3 clienti del Gruppo. L’assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti da parte dell’Emittente è limitata a crediti con scadenza non superiore a 150 giorni data fattura. Le parti hanno concordato che il corrispettivo delle cessioni dei crediti effettuate dall’Emittente, sarà pagato sotto sconto dal Factor al fornitore stesso entro il termine massimo di 5 giorni dall’atto della cessione ovvero dalla data di presa in carico nelle proprie evidenze contabili dei crediti ceduti. Il corrispettivo sarà pari al valore nominale dei crediti ceduti, dedotti gli interessi precalcolati, nonché commissioni, spese ed accessori, dalla data della valuta di pagamento del corrispettivo alla data di scadenza di ciascun credito ceduto, aumentata dei giorni *Maturity*. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso d’interesse risultante dall’applicazione dei seguenti parametri: (i) Euribor 3 mesi div. 365 rilevato settimanalmente aumentato di uno *spread* di 1,35 punti percentuali per i crediti ceduti in valuta Euro, (ii) Libor 3 mesi div. 360 rilevato settimanalmente aumento di uno *spread* di 2,50 punti percentuali per i crediti ceduti in valuta Dollari. La durata del contratto è di 12 mesi con prima scadenza all’11 gennaio 2013, tacitamente rinnovabile per la stessa durata in assenza di recesso, da comunicarsi tramite raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. A far data dal 27 novembre 2014, è stato liberato il *plafond* pari ad Euro 900.000 relativo ai crediti della Società vantati verso una delle società rientranti tra i debitori ceduti.

#### **Contratto sottoscritto dall’Emittente e UniCredit Factoring S.p.A. in data 24 ottobre 2014**

In data 24 ottobre 2014, UniCredit Factoring S.p.A. (il “Factor”) e l’Emittente hanno sottoscritto un contratto di *factoring* avente ad oggetto la cessione pro - dei crediti fronte i di cui alle fatture menzionate. Il Factor si assume, se lo riterrà, il rischio di mancato pagamento da parte di determinati clienti nei limiti di un Plafond da comunicare all’Emittente. La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione della sua concessione da parte del Factor o dalla diversa data ivi indicata con assunzione della garanzia di *pro soluto* per i crediti rappresentati dalle Fatture emesse in data pari o successiva alla data di decorrenza della validità del

Plafond. Il Factor ha facoltà di revocare e ridurre in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e motivazione il Plafond dandone comunicazione all'Emittente. Il Plafond ha carattere rotativo. Il Plafond decade automaticamente nel caso in cui non vengano ceduti crediti per 4 mesi consecutivi. I crediti che all'atto della cessione sono in tutto o in parte eccedenti il Plafond sono accettati senza il rischio di insolvenza del debitore. Il contratto ha durata indeterminata, salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con un preavviso di almeno 3 mesi.

**Contratto sottoscritto dalla Fedon Far Est Limited e UBI Factor S.p.A. in data 7 febbraio 2012**

In data 7 febbraio 2012 UBI Factor S.p.A. (il "Factor") e Fedon Far East Limited hanno sottoscritto un contratto di *factoring* avente ad oggetto la cessione pro-soluto dei crediti rappresentati da fatture emesse con un Plafond di un ammontare massimo di Euro 2.000.000. Tempo di pagamento Massimo 120 giorni. Il Factor ha facoltà di revocare e ridurre in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e motivazione il Plafond dandone comunicazione all'Emittente. Il Plafond ha carattere rotativo. Il contratto ha durata indeterminata, salva la facoltà di recesso di entrambe le parte senza preavviso purché il recesso sia inviato in forma scritta.

## 16.5 CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO

Nel presente Paragrafo sono illustrati i contratti di locazione relativi agli stabilimenti produttivi del Gruppo e ai negozi commerciali differenti dai *corner* nonché di ulteriori contratti di cui le società del Gruppo sono parte.

**Contratto di affitto ramo di Azienda tra l'Emittente e Clivia S.p.A.**

In data 13 novembre 2014, l'Emittente ha sottoscritto con Clivia S.p.A. un contratto di affitto ramo d'azienda avente ad oggetto il ramo d'azienda costituito: (i) dal diritto di godimento dell'unità immobiliare, facente parte del Centro; (ii) diritto di godimento delle parti, impianti ed attrezzature ad uso comune e dei servizi comuni a tutti gli operatori del Centro; le dotazioni funzionali all'esercizio del ramo d'Azienda; (iii) dal diritto di subingresso nell'Autorizzazione Amministrativa n. AU/97 rilasciata dal Comune di Lonato del Garda in data 5 aprile 2007, per la vendita al dettaglio di prodotti relativi al settore merceologico "non alimentare". La durata dell'affitto è di 1 anno a decorrere dal 17 novembre 2014, data di consegna del Ramo d'Azienda all'affittuario. È prevista la corresponsione di una percentuale calcolata sul volume d'affari annuo con un corrispettivo minimo garantito di Euro 40.000,00.

**Contratto per l'esercizio di attività commerciale e utilizzo di spazi aeroportuali correlati sottoscritto tra l'Emittente e Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A. S.p.A.**

In data 2 aprile 2014 l'Emittente e Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A. S.p.A. ("SEA") hanno sottoscritto un contratto con il quale quest'ultima consente alla Società di organizzare e gestire, non in esclusiva, l'attività di vendita di prodotti a marchio "Fedon" nell'Aeroporto di Malpensa Terminal 2, con utilizzo di spazi aeroportuali correlati alla medesima attività. E' previsto un corrispettivo variabile calcolato in misura percentuale (incrementale nei tre anni di durata), da applicare sul fatturato al netto IVA con un corrispettivo minimo garantito pari ad Euro 25.000,00 oltre Iva per il primo anno contrattuale e, per le successive annualità contrattuali, il minimo garantito sarà pari all'80% di quanto effettivamente corrisposto SEA nel corso del corrispondente periodo contrattuale precedente; in ogni caso tale importo non potrà essere mai inferiore ad Euro 25.000,00. La durata del contratto è di 3 a decorrere dal 1 giorno del mese in cui ha inizio l'operatività del punto vendita. L'accordo non è rinnovabile tacitamente. Il contratto prevede che ogni modifica alla struttura e/o alla compagine societaria dell'Emittente, che non comporti il venire meno dell'appartenenza alla società capogruppo (o soci) cui l'Emittente fa riferimento o a società dalla stessa controllate, dovrà essere preventivamente comunicata a SEA e si intende accettata qualora il nuovo soggetto/cessionario comunichi l'assunzione di tutti gli impegni derivanti dal contratto. SEA ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di modifica alla struttura e/o compagine societaria dell'Emittente (ingresso di nuovi soci di controllo), che dovrà essere preventivamente comunicata a SEA, qualora tale evento comporti il venire meno dell'appartenenza alla capogruppo (o soci) cui l'Emittente fa riferimento o a società dalla stessa controllate o qualora la modifica comporti una diminuzione dell'affidabilità finanziaria dell'Emittente. Il contratto potrà essere risolto, fra l'altro, nel caso di revoca in capo all'Emittente di autorizzazioni e/o licenze necessarie allo svolgimento dell'attività. Il contratto prevede, inoltre, una penale di Euro 300,00 per ogni violazione contestata e/o per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

**Contratto di locazione commerciale tra l'Emittente e Société Geciter**

In data 13 gennaio 2006, l'Emittente ha sottoscritto un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto lo spazio commerciale sito in 35 avenue de l'Opéra, Parigi (Francia). La durata del contratto era prevista sino al 31 gennaio 2016 ed un canone annuo di Euro 150.000,00. In data 22 luglio 2014, l'Emittente ha dato disdetta al contratto a far data dal 31 gennaio 2015.

**Contratto di Locazione sottoscritto da Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd con Shenzhen Jin Rong Da Investment & Development Co., Ltd**

In data 30 giugno/1 luglio 2012, Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd ha sottoscritto con Shenzhen Jin Rong Da Investment & Development Co., Ltd un contratto di locazione avente ad oggetto i locali dell'unità produttiva sita dal 1o al 5o piano del Building No. 1 ed al 5o piano del Building No. 2. La durata del contratto è sino al 30 giugno 2017 e non è previsto un rinnovo automatico; nel caso in cui il conduttore desideri rinnovare il contratto deve comunicare la propria intenzione al locatore con 12 mesi di anticipo e l'eventuale rinnovo deve essere negoziato ed entro due mesi le parti devono sottoscrivere un contratto preliminare. Per un periodo di 3 anni le parti non possono recedere dal contratto, dopodiché ciascuna parte può comunicare il proprio recesso con un preavviso di 12 mesi e risarcendo l'altra parte le perdite subite. Il canone di locazione è determinato sulla base di determinati importi per metro quadro, crescente dopo i primi due anni. Parimenti le spese di gestione e le spese dell'ascensore sono determinate sulla base di determinati importi per metro quadro. Le spese per le utenze non sono comprese nel canone. È prevista una penale dell'1% per ogni giorno di ritardo nei pagamenti e un deposito e caparra che il locatore può trattenere in caso di inadempimento del conduttore.

**Contratto di Locazione sottoscritto da Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd con Shenzhen Jin Rong Da Investment & Development Co., Ltd.**

In data 30 giugno/1 luglio 2012 Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd ha sottoscritto con Shenzhen Jin Rong Da Investment & Development Co., Ltd un contratto di locazione avente ad oggetto i locali adibiti a dormitorio (130 stanze) per i dipendenti dell'unità produttiva di cui al contratto di locazione descritto nel successivo paragrafo del presente Capitolo XVI. La durata del contratto è sino al 30 giugno 2017 e non è previsto un rinnovo automatico; nel caso in cui il conduttore desideri rinnovare il contratto deve comunicare la sua intenzione al locatore con 3 mesi di anticipo e il locatore ha tempo fino a 1 mese dalla scadenza per rispondere. Per un periodo di 3 anni le parti non possono recedere dal contratto, dopodiché ciascuna parte può comunicare il proprio recesso con un preavviso di 12 mesi e risarcendo l'altra parte delle perdite subite. È prevista una penale dell'1% per ogni giorno di ritardo nei pagamenti. Il contratto prevede un canone di complessivi RMB 78.000 al mese oltre alle spese di gestione pari a complessivi RMB 6.500 al mese. È previsto un deposito di RMB 156.000.

**Contratto di Locazione sottoscritto da S.C. East Coast S.r.l. con S.C. Indus S.r.l.**

In data 10 luglio 2003 S.C. East Coast S.r.l. ha sottoscritto con S.C. Indus S.r.l. un contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare in Lugoj presso la quale viene svolta l'attività produttiva. Il contratto ha una durata sino al 9 luglio 2015 e può essere rinnovato per un periodo di 5 anni. La società ha provveduto all'espletamento delle formalità necessarie per il rinnovo del contratto, inviando, a tal fine una notifica. Il canone mensile ammonta ad Euro 7.100,00.

**Contratto di locazione sottoscritto da Fedon Far East Limited con Grand Faith Development Limited**

In data 7 ottobre 2013, Fedon Far East Limited ha sottoscritto con Grand Faith Development Limited un contratto di locazione avente ad oggetto i locali adibiti a sede amministrativa. La durata del contratto è dal 8 giugno 2013 al 30 giugno 2015. Il canone mensile è di HK\$80.000 oltre alle spese di gestione e imposte sull'immobile pari a complessivi HK\$7.401 mensili. È previsto un deposito dell'ammontare di HK\$240.000. Non è previsto un rinnovo automatico e non è prevista la risoluzione anticipata.

**Contratto di locazione sottoscritto da Giorgio Fedon 1919 Far Est 1919 Limited con IFC Development Limited**

In data 28 marzo 2013 Giorgio Fedon 1919 Far East Limited ha sottoscritto con IFC Development Limited un contratto di locazione avente ad oggetto i locali adibiti a negozio. La durata del contratto è dal 1 maggio 2013 al 30 aprile 2016. Il canone mensile è strutturato per come segue: HK\$175.830,15 al mese per il periodo dal 1 maggio 2013 al 14 ottobre 2013; HK\$225.250,00 per il periodo dal 15 ottobre 2013 al 14 ottobre 2014; HK\$238.500,00 dal 15 ottobre 2014 al 14 ottobre 2015; HK\$251.750,00 per il resto della durata. Quanto precede è maggiorato del 20% /21% del fatturato lordo mensile qualora lo stesso eccedesse l'ammontare del canone di locazione. Sono previste spese mensili di gestione, aria condizionata, tassa pubblicità di HK\$5.530. E' previsto un deposito dell'ammontare di HK\$1.056.920,00. Non è previsto un rinnovo

automatico. E' prevista una risoluzione anticipata esercitabile solo dal locatario dopo i primi 12 mesi di durata della locazione inviando una disdetta scritta con un preavviso di almeno 3 mesi.

## **16.6 CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA SOTTOSCRITTO DALL'EMITTENTE E MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A. IN DATA 19 FEBBRAIO 2009**

In data 19 febbraio 2009 MPS Commerciale Leasing S.p.A. e l'Emittente hanno sottoscritto un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una porzione immobiliare ad uso artigianale situata nel comune di Pieve d'Alpago (BL), zona industriale artigianale "Paludi", censita al catasto urbano del comune di Pieve d'Alpago (BL), al foglio 20, particella 474, avente un costo di acquisto al netto di Iva, pari ad Euro 4.000.000,00. La durata del contratto è di 216 mesi ad un tasso di *leasing* di 3,9337%, ed una opzione di acquisto di 1,0000%, pari ad Euro 40.801,68.oltre Iva. Ai sensi del contratto è previsto, fra l'altro, che per tutta la durata l'Emittente assicuri il bene per un importo non inferiore ad Euro 1.032.913,80.

## **16.7 ALTRI CONTRATTI**

Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd è, inoltre, parte dei seguenti contratti:

- Contratto *forward* stipulato con Bank of China - Succursale di Shenzhen in data 3 aprile 2014 per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014 per copertura rischi da oscillazioni del cambio USD/RMB per importi mensili pari a USD 1.500.000.
- Contratto *forward* stipulato con Bank of China - Succursale di Shenzhen in data 6 novembre 2014 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015 per copertura rischi da oscillazioni del cambio USD/RMB per importi mensili pari a USD 1.500.000, sottoscritto sulla base di un *master agreement for financial derivate deals*.

## **SEZIONE I, CAPITOLO XVII - INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI**

### **17.1 RELAZIONI DI ESPERTI**

Fatte salve le eventuali fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, nonché le relazioni della Società di Revisione ai fini del Documento di Ammissione non sono stati rilasciati pareri o relazioni da parte di alcun esperto.

### **17.2 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI**

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze.

L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria conoscenza o sia stato in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Le fonti delle predette informazioni sono specificate nei medesimi paragrafi del Documento di Ammissione in cui le stesse sono riportate.

## SEZIONE I, CAPITOLO XVIII - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Si riportano nella tabella di seguito le principali informazioni alla Data del Documento di Ammissione riguardanti le partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dall'Emittente in altre società del Gruppo.

Società (valori espressi in Euro)	Valore nominale della partecipazione	Valore contabile della partecipazione risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2013
Genetier Sas	3.929.020	25.000
Edgar Kleine Kapunkt GmbH	2.612.304	25.000
Fedon Industries SA	2.000.000	1.960.000
Fedon America Inc.	3.291.023	32.718
SC East Coast S.r.l.	480.144	480.144
Fedon Far East Limited	1.557.463	1.557.463
Shenzhen Feidong Cases Co., Ltd	567.241	567.241
Shenzhen Feichi Trading Co., Ltd	153.531	153.531
GF 1919 Far East Limited	976	976

Per ulteriori informazioni sulla struttura organizzativa dell'Emittente e delle società controllate e partecipate dall'Emittente si veda la Sezione I, Capitolo VII, Paragrafo 7.2 del Documento di Ammissione.

---

## SEZIONE II

## **SEZIONE II, CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 PERSONE RESPONSABILI**

Con riferimento ai soggetti responsabili del Documento di Ammissione si veda la Sezione I, Capitolo I, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

### **1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Con riferimento alla dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione, si veda quanto riportato nella Sezione I, Capitolo I, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

## **SEZIONE II, CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO**

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio all'Emittente, al mercato in cui opera e in particolare agli strumenti finanziari offerti, si rinvia alla Sezione I, Capitolo IV, del Documento di Ammissione.

## **SEZIONE II, CAPITOLO III - INFORMAZIONI ESSENZIALI**

### **3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE**

Gli Amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie e approfondite indagini, ritengono che, a loro giudizio, il capitale circolante a disposizione dell'Emittente e del Gruppo sarà sufficiente per le sue esigenze attuali, cioè per almeno 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Ammissione.

### **3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI**

Non applicabile.

## **SEZIONE II, CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

### **4.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI**

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia sono le Azioni dell'Emittente.

Le Azioni sono azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 2,58 ciascuna.

Alle Azioni è attribuito il codice ISIN IT0001210050.

Le Azioni sono negoziate anche sul mercato regolamentato NYSE Euronext Parigi, Compartimento C.

### **4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI SONO STATE EMESSE**

Le Azioni sono state emesse ai sensi della legislazione italiana e saranno soggette alla medesima normativa.

### **4.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI**

Le Azioni sono nominative, indivisibili ed in forma dematerializzata, hanno un valore nominare di Euro 2,58 ciascuna, e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

### **4.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

Le Azioni sono emesse in Euro.

### **4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO**

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, la partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria degli azionisti.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, le Azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o *mortis causa* senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'articolo 2355 del codice civile.

#### **4.6 DELIBERE E AUTORIZZAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE AZIONI SONO STATE EMESSE**

Non applicabile.

#### **4.7 DATA DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

Non applicabile.

#### **4.8 LIMITAZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI**

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.

#### **4.9 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI**

L'Emittente ha previsto statutariamente che qualora le Azioni non siano quotate in un mercato regolamentato dell'Unione Europea ma siano ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia e sino a quando le azioni della società saranno ammesse a negoziazione su tale mercato troveranno applicazione per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF. Al fine del riparto di competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari, sino a quando le Azioni siano quotate su un mercato regolamentato dell'Unione Europea e l'Italia sia stato membro d'origine dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 101-ter, commi 4 e 5, del TUF sono disciplinate dal diritto italiano le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, le deroghe a tale obbligo e le condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob.

#### **4.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL'EMITTENTE NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO**

Le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio.

#### **4.11 REGIME FISCALE**

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni. La declinazione delle differenti ipotesi fiscali, ha pertanto carattere esclusivamente esemplificativo e non esaustivo.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla Data del Documento di Ammissione, fermo

restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

In futuro potrebbero intervenire dei provvedimenti aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Gli investitori sono invitati, pertanto, a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve).

#### **4.11.1 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Paragrafo 4.11 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

**“Partecipazioni Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%.

**“Partecipazioni Non Qualificate”**: le partecipazioni sociali diverse dalle Partecipazioni Qualificate.

**“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni.

##### **A. Regime fiscale dei dividendi**

I dividendi attribuiti sulle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

##### *(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

I dividendi distribuiti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente Offerta), sono soggetti - così come disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 - ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il **“DPR 600/1973”**); non sussiste l'obbligo da parte dei percettori di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi. Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio limitatamente al 49,72% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni, costituenti Partecipazioni Non Qualificate, siano immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ("D.Lgs. n. 461/1997"), i dividendi non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione.

*(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 49,72% del loro ammontare.

*(iii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del decreto del Tuir, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del Tuir, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del Tuir, ovvero da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità:

- a. le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (e.g., società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 49,72% del loro ammontare. In questo caso non assume alcuna rilevanza il raggiungimento della soglia di qualificazione;
- b. le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g., società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare;
- c. le distribuzioni relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti IRES, di cui al punto (b) che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS concorrono per l'intero ammontare, alla determinazione della base imponibile.

*(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c) del Tuir, fiscalmente residenti in Italia esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio*

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del Tuir, ovvero dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 5% del loro ammontare.

*(v) Soggetti esenti dall'Imposta sul Reddito delle Società (Ires)*

I dividendi percepiti da soggetti residenti ed esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate.

*(vi) Fondi pensione italiani*

I dividendi percepiti da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 252/2005, non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva, per il periodo di imposta 2014, con aliquota dell'11,5% così come previsto dall'articolo 4, comma 6-ter, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, così come convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89.

Si segnala che, secondo quanto previsto dal Disegno di Legge di Stabilità per il 2015, l'imposta sostitutiva sul risultato complessivo annuo di gestione potrebbe essere incrementata dall'attuale 11% al previsto 20%.

*(vii) Organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR*

I dividendi percepiti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia (fondi comuni di investimento e SICAV), diversi dai fondi immobiliari, e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi.

*(viii) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994, non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali fondi.

*(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono le azioni attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui le azioni siano effettivamente connesse, non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione secondo le regole ordinarie nella misura del 5%, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, vedasi il paragrafo che segue.

*(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'articolo 27-ter DPR 600/1973. Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli. Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società soggette all'imposta sostitutiva nella misura dell'1,375% hanno diritto al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 27-ter, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero. Resta salva la possibilità per i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione di chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta prevista dalla convenzione ad essi applicabile.

A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente (a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; (b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Tale attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione e dovrà essere fornita sulla base del relativo modello approvato dall'Amministrazione finanziaria italiana. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata nella misura piena. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi potrà comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,375% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che potranno beneficiare dell'applicazione dell'imposta nella misura ridotta dell'1,375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'articolo 1, comma 68 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'imposta sostitutiva dell'1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1,375%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, unitamente ad idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di residenza.

I dividendi distribuiti a fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, potranno beneficiare dell'applicazione di un'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti (cosiddetta "Direttiva madre-figlia"). A tal fine, la società non residente dovrà produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero di residenza, che attesti che la società non residente in Italia soddisfa i predetti requisiti nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

(xi) *Distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del Tuir*

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società - in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione - delle Riserve di Capitale di cui all'art 47, comma quinto, del Tuir, ovvero, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

Si precisa che in caso di partecipazioni detenute in usufrutto, il soggetto che risulta il beneficiario della distribuzione delle riserve di capitale è l'usufruttuario (salvo che non sia stato pattuito diversamente).

(a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir, società di persone, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del Tuir, fiscalmente residenti in Italia.

In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del Tuir, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva le quote di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo B.

(c) Fondi pensione italiani

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 252/2005, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto, per il periodo di imposta 2014, ad un'imposta sostitutiva dell'11,5%. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione.

Si segnala che, secondo quanto previsto dal Disegno di Legge di Stabilità per il 2015, l'imposta sostitutiva sul risultato complessivo annuo di gestione potrebbe essere incrementata dall'attuale 11% al previsto 20%.

(d) Organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dagli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia (fondi

comuni di investimento e SICAV), diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi.

(e) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-bis della Legge 86, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali fondi.

(f) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(g) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73 comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, vedasi il precedente paragrafo sub (d).

**B. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni**

*(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguita al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Qualora dalla cessione delle partecipazioni si generi una minusvalenza, la stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il criterio della dichiarazione è

obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c). Le minusvalenze sono portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

i) per una quota pari al 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

ii) per una quota pari al 76,92%, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dall'articolo 68, comma 5, Tuir.

- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Le minusvalenze sono portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

i) per una quota pari al 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

ii) per una quota pari al 76,92%, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 461/1997

- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani soggetti ad imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 461/1997. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 461/1997.

- (ii) *Persones fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del Tuir, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata. Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente. Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72%. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

*(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del Tuir*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, ovvero sia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del Tuir, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del Tuir non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% (c.d. "participation exemption"), se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis del Tuir;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del Tuir.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d'imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze, derivanti da cessioni su partecipazioni immobilizzate, risulti superiore a 5.000.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente (non *las-adopter*) dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione. Il dettaglio delle notizie che dovranno formare oggetto di comunicazione, oltre ai termini ed alle modalità procedurali di detta comunicazione, sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2003, n. 138). In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele è applicata una sanzione amministrativa pari al 10% delle minusvalenze non comunicate, con un minimo di 500,00 Euro ed un massimo di 50.000,00 Euro.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

*(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c) del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio*

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

*(v) Fondi pensione italiani*

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 252/2005 sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva, per il periodo di imposta 2014, con aliquota dell'11,5%.

Si segnala che, secondo quanto previsto dal Disegno di Legge di Stabilità per il 2015, l'imposta sostitutiva sul risultato complessivo annuo di gestione potrebbe incrementata dall'attuale 11% al previsto 20%.

*(vi) Organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR*

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia (fondi comuni di investimento e SICAV), diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi.

*(vii) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani*

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del D.L. 269/2003, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-bis della Legge 86/1994, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non sono soggetti ad imposte sui redditi in capo ai suddetti fondi.

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b) del Tuir, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

*(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

#### Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni che non si qualificano quale Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane non negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute, qualora siano realizzate da:

- (a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR ovvero, fino al periodo di imposta successivo a quello in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazione con l'Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Nel caso in cui le condizioni sopra descritte non siano soddisfatte, le plusvalenze saranno soggette ad imposizione in Italia.

Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

#### Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito.

Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

#### **C. Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro**

Ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legge del 31 dicembre 2007 n. 248, convertito nella Legge del 28 febbraio 2008 n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata abrogata. A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data della Nota Informativa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200,00; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200,00 solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

#### **D. Imposta sulle successione e donazione**

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti in Italia l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni). Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

*a) L'imposta sulle successioni*

Ai sensi dell'articolo 2, comma 48, della Legge 24 novembre n. 286, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

*b) L'imposta sulle donazioni*

Ai sensi dell'articolo 2, comma 49 della Legge 24 novembre 2006 n. 286, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata effettuata (articolo 16, comma 1, della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001).

## **E. Imposta di bollo sugli strumenti finanziari**

L'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'applicazione di un'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari alla clientela relativamente a prodotti o strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito.

L'imposta di bollo proporzionale si applica sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. L'imposta si applica nella misura dello 0,2% annuale.

Ove il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, l'imposta di bollo si applica nella misura massima pari ad Euro 14.000,00.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi prodotti o strumenti finanziari siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia. Per espressa previsione normativa, invece, l'imposta di bollo non trova applicazione per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

#### **F. Imposta sui titoli depositati all'estero ("IVAFAE")**

Ai sensi dell'articolo 19, comma 18, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni, sono tenute a pagare un'imposta con aliquota pari allo 0,2%, c.d. "IVAFAE".

L'imposta è calcolata su di una base imponibile pari al valore di mercato delle attività finanziarie detenute all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui sono detenute, o - qualora tale valore non sia disponibile - al valore nominale o di rimborso. Ai sensi del comma 19 dell'articolo 19 del D.L. 201/2011, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, superare l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il paese nel quale sono detenute le attività finanziarie sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime, può comunque essere chiesto il rimborso all'amministrazione fiscale del paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. I dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

#### **G. Obblighi di monitoraggio fiscale**

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono depositate presso un intermediario italiano incaricato della riscossione dei relativi redditi, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall'intermediario stesso.

#### **H. Imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax")**

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto, all'articolo 1, commi da 491 a 500, un'imposta sulle transazioni finanziarie. L'imposta si applica in caso di trasferimento della proprietà di azioni emesse da società aventi sede legale in Italia o di strumenti o titoli rappresentativi di azioni emesse da società aventi sede legale in Italia, a prescindere dalla residenza dell'emittente. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di Euro. A tali fini, le società ammesse a quotazione si considerano avere una capitalizzazione inferiore a Euro 500 milioni fino a quando non è stato possibile calcolare la capitalizzazione media per il mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà. Come disposto dall'articolo 17 del D.M. 21 febbraio 2013, la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la lista delle società

con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il predetto limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze redige e pubblica sul proprio sito Internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione.

L'imposta si applica nella misura dello 0,2% sul valore della transazione ed è dovuta dal soggetto a favore del quale è avvenuto il trasferimento. Qualora le azioni compravendute siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione l'aliquota applicabile è ridotta allo 0,1%.

Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

**SEZIONE II, CAPITOLO V -            POSSESSORI            DI            STRUMENTI  
FINANZIARI            CHE            PROCEDONO  
ALLA VENDITA**

**5.1    AZIONISTI VENDITORI**

Non applicabile.

**5.2    ACCORDI DI *LOCK-UP***

Non applicabile.

**5.3    ACCORDI DI *LOCK-IN* PER NUOVI *BUSINESS***

Non applicabile.

**SEZIONE II, CAPITOLO VI - SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE  
ALLA NEGOZIAZIONE DELLE  
AZIONI SU AIM ITALIA**

**6.1 PROVENTI NETTI TOTALI E UNA STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE  
ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI SU AIM ITALIA**

L'Emittente stima che le spese relative al processo di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia ammonteranno a circa Euro 290.000 e saranno interamente sostenute dall'Emittente.

## **SEZIONE II, CAPITOLO VII - DILUIZIONE**

### **7.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DALL'OFFERTA**

Non applicabile.

### **7.2 INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DESTINATA AGLI ATTUALI AZIONISTI**

Non applicabile.

## SEZIONE II, CAPITOLO VIII - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 8.1 SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Di seguito sono riportati i soggetti che partecipano all'operazione:

Soggetto	Ruolo
Giorgio Fedon & Figli S.p.A.	Emittente
Banca Finnat Euramerica S.p.A.	<i>Nominated Adviser</i> e Specialista
Grimaldi Studio Legale	Consulente Legale e Fiscale
Sangiorgi Vinciguerra Studio Legale*	Consulente Legale
Mazars S.p.A.	Società di Revisione

\* Andrea Sangiorgi e Marco Vinciguerra sono i beneficiari economici ("*ultimate beneficial owners*") di S&V Secretaries Limited (Hong Kong) e di S&V Services Limited (Hong Kong), le quali società risultano essere rispettivamente (i) il soggetto incaricato per la tenuta dei libri sociali di Fedon Far East Limited e GF 1919 Far East Limited e (ii) il soggetto incaricato quale *corporate director* di Fedon Far East Limited, senza attribuzione di poteri gestionali / decisori.

### 8.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE

La Sezione II del Documento di Ammissione non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nella Sezione I, che siano state sottoposte a revisione contabile o limitata.

### 8.3 PARERI O RELAZIONI DEGLI ESPERTI

Nella Sezione II del Documento di Ammissione non vi sono pareri o relazioni attribuite ad esperti.

### 8.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI

Nella Sezione II del Documento di Ammissione non sono inserite informazioni provenienti da terzi.

### 8.5 LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

Il presente Documento di Ammissione è disponibile sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com).

### 8.6 DOCUMENTAZIONE INCORPORATA MEDIANTE RIFERIMENTO

La seguente documentazione è incorporata mediante riferimento al Documento di Ammissione e disponibile sul sito internet [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com):

- Statuto Sociale dell'Emittente;
- fascicolo della Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Fedon al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2013;
- fascicolo del bilancio di esercizio e consolidato dell'Emittente relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2012, corredati dagli allegati previsti dalla legge e dalle relazioni della Società di Revisione.

## **ALLEGATI**

**Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013**

**Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014**